

GenIUS

RIVISTA DI STUDI GIURIDICI
SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE E L'IDENTITÀ DI GENERE

STEFANO MALPASSI

«Ecco il guaio!»

Brevi note su donne e cittadinanza nel regime fascista, a partire dalla discussione parlamentare per l'«Ammissione delle donne all'elettorato amministrativo» (l. 22 novembre 1925, n. 2125)

PUBBLICAZIONE TELEMATICA SEMESTRALE REGISTRATA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA · ISSN 2384-9495

online first
19 febbraio 2025

«Ecco il guaio!» Brevi note su donne e cittadinanza nel regime fascista, a partire dalla discussione parlamentare per l'«Ammissione delle donne all'elettorato amministrativo» (l. 22 novembre 1925, n. 2125)

Sommario

1. Premessa, o di come una legge mai attuata possa rappresentare un terreno d'indagine per parlare di cittadinanza e fascismo. – 2. In breve: come si è arrivati alla proposta di legge per la «Ammissione delle donne all'elettorato amministrativo»? – 3. La discussione parlamentare del 14 e 15 maggio 1925. – 3.1. Di voto alle donne e di fascisti (I): le relazioni Lupi e Acerbo. – 3.2. Un dibattito a più voci. Gli interventi in aula. – 3.3. Di voto alle donne e di fascisti (II): Acerbo, Lupi, Mussolini e la conclusione della discussione parlamentare. – 3.4. Dopo l'approvazione: una scienza giuridica distratta? – 4. Qualche notazione conclusiva a margine di una vicenda minore.

Abstract

Nel lungo e travagliato percorso che ha condotto al riconoscimento del diritto di voto alle donne in Italia, la legge 22 novembre 1925, n. 2125 – che estendeva il suffragio con riferimento al solo voto amministrativo – costituisce una tappa a cui troppo spesso si è guardato con scarsa attenzione. La legge, e più ancora il dibattito parlamentare che ne accompagnò l'approvazione, può offrire, invece, un interessante spaccato di quella che fu la peculiare visione fascista della cittadinanza, e di quella femminile in particolare. Sarà allora interessante notare come molte delle voci che si levarono in aula sembravano in fondo continuare a perpetrare la costante marginalizzazione del discorso sull'uguaglianza, mentre a riemergere con forza era piuttosto il discorso sulla capacità femminile e sulla funzione che il voto andava a integrare. Agli occhi di buona parte della riflessione giuspolitica fascista, infatti, l'allargamento del suffragio sembrava costituire uno degli strumenti utili a ripensare l'ordine, favorendo una partecipazione (anche femminile, appunto) alla vita della nazione che non costituiva tuttora un diritto. Il voto, insomma, e persino quello amministrativo e femminile, poteva servire ad alimentare la sempre più stretta e feconda relazione tra Stato e società, a riprova del fatto che il complesso nodo voto-cittadinanza-diritti potesse essere risolto variamente e non necessariamente in senso democratico. A fare da sfondo al dibattito stava poi la costante tendenza della riflessione giuridica no-

* Assegnista di ricerca in Storia del diritto medievale e moderno, Università di Ferrara. Contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco.

strana – e non solo di quella di regime – a ricondurre la partecipazione femminile entro schemi che finivano per mortificare qualsiasi dimensione emancipatoria. Da tale prospettiva anche la vicenda del 1925 potrà contribuire a una più complessa comprensione anche delle successive tappe di un percorso – quello della cittadinanza femminile – ancora tutt’altro che compiuto.

An examination of the extensive and arduous path that culminated in the establishment of the right to vote for women in Italy reveals a significant yet often overlooked landmark: Law No. 2125 of November 22, 1925, which merely extended suffrage to the administrative vote. However, a thorough examination of the law, as well as the parliamentary debates that accompanied its passage, reveals a distinctive Fascist perspective on citizenship, particularly with regard to women’s citizenship. The paper will demonstrate how many of the voices raised in parliament appeared to perpetuate the constant marginalization of the discourse on equality, while the discourse on women’s capacity and the function that the vote was going to integrate resurfaced forcefully. From the perspective of fascist jus-political reflection, the expansion of suffrage was regarded as a means to reimagine the established order, fostering citizens’ participation in the nation’s life, including the involvement of women, though not necessarily as a right. The practice of voting was rather regarded as a means to fortify the bond between the state and society, thereby confirming the complexity of the nexus between vote, citizenship, and rights, which could be resolved in diverse ways, including non-democratic ones. The debate was further characterized by the persistent tendency within Italian legal discourse — both fascist and non-fascist — to circumscribe women’s involvement within boundaries that effectively stifled any emancipatory potential. From this perspective, renewed attention to the 1925 debate can be seen as a factor contributing to a more complete understanding of the later stages of the trajectory toward substantive female citizenship in Italy, a journey that has remained unfinished.

E potremmo trarre auspici, che, dopo questo primo esperimento, si possa pensare al più grande, cioè al riconoscimento di tutti i diritti...
(Oh ! oh !)
Voci. Ecco il guaio ! (Commenti).
A.P., XXVII Legislatura, Tornata di giovedì 14 maggio 1925

1. Premessa, o di come una legge mai attuata possa rappresentare un terreno d’indagine per parlare di cittadinanza e fascismo

Quando si parla di voto alle donne in Italia, il pensiero va immediatamente alle elezioni del 2 giugno 1946, durante le quali agli elettori si affiancarono anche le elettrici rappresentando, anche per questo, un evento simbolo della storia italiana¹. Il raggiungimento di un suffragio finalmente universale, del resto, appariva come la necessaria premessa della svolta repubblicana che proprio quella votazione avrebbe realizzato, e da cui sarebbe emersa una Carta costituzionale che ha declinato gli stessi diritti fondamentali attraverso la lente della piena partecipazione alla vita della comunità. E anche se non mancarono nel successivo dibattito costituente alcune rilevanti resistenze verso una piena equiparazione dei sessi², quella del voto femminile è sembrata – a partire da allora e per lo meno sulla carta –

1 Si tratta, del resto, della prima elezione politica successiva all’introduzione del suffragio universale per opera decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1945, n. 23 «Estensione alle donne del diritto di voto».

2 Emblematica è, per esempio, la vicenda dell’ammissione delle donne alla magistratura: sul punto si vedano, tra gli altri, F.

una conquista acquisita, anche in ragione di un lungo e tormentato passato.

Il voto politico del 2 giugno 1946, infatti, era stato preceduto da altre – note e meno note – vicende che non soltanto hanno costituito tappe progressive della lotta socio-politica per l'allargamento del suffragio, ma che si presentano anche come le «spie» di una complessa vicenda storico-giuridica che non si esaurisce nella 'sola' rivendicazione della partecipazione al momento elettorale, ma che coinvolge la più ampia nozione di cittadinanza e che, dunque, connette al voto anche il riconoscimento di diversi e ulteriori diritti.

In particolare, una vicenda forse non troppo indagata riguarda l'ammissione a un particolare tipo di elettorato, quello amministrativo, che aveva costituito la vera 'prima volta' delle donne alle urne a pochi mesi dalla tornata elettorale del 2 giugno 1946, e il cui formale riconoscimento era invero avvenuto già nel 1925, e su iniziativa del secondo governo Mussolini allora impegnato nella propria opera di «fascistizzazione» integrale dello Stato e della società italiana³; un contesto, insomma, in cui di diritti appariva difficile poter parlare se non per la loro progressiva e sistematica violazione.

Tuttavia, la legge 22 novembre 1925, n. 2125 – intitolata appunto «Ammissione delle donne all'elettorato amministrativo» – sembrava proporsi come un deciso passo in avanti per quanto riguardava il coinvolgimento delle donne nella vita civile della nazione, pur non costituendo il riconoscimento di una cittadinanza piena e paritaria, ma mostrando, invece, come il complesso nodo voto-cittadinanza-diritti potesse essere guardato da molteplici prospettive, non tutte necessariamente qualificabili come democratiche.

Del resto, proprio la distinzione tra voto amministrativo e voto politico, lo si vedrà brevemente, ha rappresentato uno dei motivi fondamentali che hanno caratterizzato la lunga lotta per l'accesso al voto da parte delle donne in Italia, una vicenda ripercorsa oramai da diversi e accurati studi⁴. Allo stesso modo, anche quello della condizione femminile sotto il fascismo è un campo d'indagine che la storiografia ha da tempo cominciato a coltivare proficuamente, ricostruendo con sempre maggiore attenzione sia il ruolo giocato dalle donne all'interno delle diverse istituzioni fasciste, sia la peculiare dimensione socio-culturale attribuita alla figura femminile dal regime stesso⁵.

Tacchi, *Eva togata. Donne e professioni giuridiche in Italia dall'Unità a oggi*, Torino, UTET, 2009, in particolare le pp. 85-104; e I. Stolzi, *Donne e magistratura*, in *Storia della magistratura*, Quaderno 6, SSM, Roma, 2022, 89-110.

³ È proprio il 1925 l'anno della definitiva svolta autoritaria del regime e che, proprio a livello parlamentare, si inaugura con la tristemente nota assunzione di responsabilità per l'omicidio Matteotti e dando avvio a quella serie di riforme della struttura costituzionale dello Stato e della società noto come «leggi fascistissime». È dunque lecito chiedersi: anche la legge 22 novembre 1925, n. 2125 può considerarsi una di esse?

⁴ Molte sono state negli anni le ricerche di carattere generale e ricostruttivo dedicate al tema, a partire dal noto lavoro di A. Rossi-Doria, *Diventare cittadine. Il voto alle donne in Italia*, Firenze, Giunti, 1996, fino al più recente G. Galeotti, *Storia del voto alle donne in Italia. Alle radici del difficile rapporto tra donne e politica*, Roma, Viella, 2022. Di taglio più specificatamente giuridico sono, invece, alcuni lavori dedicati al diritto di voto e alla cittadinanza come quello di G. Brunelli, «*Foemina ab omnibus officiis civilibus et publicis remotae sunt*»: l'esclusione delle donne dalla sfera pubblica nello Stato liberale italiano, in L. Desanti, P. Ferretti, A. D. Manfredini (a cura di), *Per il 70° compleanno di Pierpaolo Zamorani. Scritti offerti dagli amici e colleghi di facoltà*, Milano, Giuffrè, 2009, 31-59; *Ead.*, *Donne e politica. Quote rosa? Perché le donne in politica sono ancora così poche*, Bologna, Il Mulino, 2006; o, da ultimo, G. Maestri, *L'ordinamento costituzionale italiano alla prova della democrazia paritaria*, Roma; Roma Tre-Press, 2018. Una ricognizione storico-giuridica del tema è ben delineata in L. Garlati, *Uomini che decidono per le donne. Il suffragio femminile nel dibattito parlamentare dell'Italia post unitaria (1861-1920)*, in *Revista europea de historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas*, 2015, 9, 79-123.

⁵ Si vedano, tra gli altri, i saggi contenuti in M. ADDIS SABA (a cura di), *La corporazione delle donne. Ricerche e studi sui modelli femminili nel ventennio fascista*, Firenze, Vallecchi, 1988; e i fondamentali lavori di V. De Grazia, *How Fascism Ruled Women. Italy, 1922-1945*, Berkeley, University of California Press, 1992; e H. Dittrich-Johansen, *Le «militi dell'idea»*, *Storia delle orga-*

Questo breve contributo non ha dunque la pretesa di offrire un'analisi approfondita di queste due questioni; le pagine che seguono intendono semplicemente ripercorrere un'animata discussione parlamentare che, tra allusioni, «ilarità»⁶, e più serie riflessioni storico-sociologiche sul ruolo della donna, faceva emergere una varietà di posizioni, anche interne agli stessi gruppi parlamentari, che spesso rifletteva «una profonda ambiguità tra il ruolo pubblico e il ruolo privato assegnato alla figura femminile»⁷.

Proprio per questo, la discussione sul disegno di legge per l'«Ammissione delle donne all'elettorato amministrativo» può rivelarsi non solo una vicenda significativa per ripercorrere la travagliata storia dell'elettorato femminile in Italia, ma può anche costituire una preziosa chiave interpretativa di quel processo di trasformazione giuridica della cittadinanza portato avanti dal regime, e che coinvolgeva direttamente anche la questione femminile.

Se, infatti, per quanto riguarda il primo aspetto la vicenda si presenterà sì marginale alla luce della riforma podestarile dell'anno seguente che, abolendo l'elezione di sindaci e consigli comunali⁸, di fatto svuotava di qualsiasi significato politico (e forse persino storico) il riconoscimento in capo alle donne di questo diritto (*rectius*, accesso) al voto amministrativo, la discussione parlamentare che ne aveva accompagnato l'approvazione può offrire comunque un interessante spaccato dello stato dell'arte della riflessione giuspolitica sul tema, lasciando anche intravedere alcune tensioni ancora (e forse a lungo) irrisolte nella più generale riflessione giuridica fascista in materia di governo della società e, più in generale, di ripensamento della nuova cittadinanza fascista.

Un'occasione, dunque, per disvelare ancora una volta la vocazione del fascismo a interpretare il nuovo tempo e a costruire modalità di relazione con le masse coerenti con una concezione non democratica della partecipazione sociale e politica⁹.

nizzazioni femminili del Partito Nazionale Fascista, Firenze, Olschki, 2002.

- ⁶ Il sostantivo si è posto qua tra virgolette proprio perché nel resoconto stenografico della discussione parlamentare il termine *ilarità* è (assieme all'espressione *si ride*) il più ricorrente tra gli incisi – in corsivo appunto – con cui il redattore dava conto della reazione dell'aula agli interventi dei parlamentari: nelle poche pagine dedicate alla discussione si sono contate, infatti, quindici ricorrenze della prima espressione (nelle 'varianti' *ilarità*, *viva ilarità*, e persino una *vivissima ilarità* scatenata dall'intervento conclusivo del capo del governo) e dieci ricorrenze della seconda (*si ride*, appunto). Questa piccola indagine quantitativa può apparire inutile o sicuramente non essenziale, certamente; ma nella convinzione che il linguaggio non sia mai di per sé neurale, segnalare queste ricorrenze può servire infine a evidenziare ulteriormente come l'atteggiamento tipico tenuto dai parlamentari, e anche da parte dei sostenitori della questione femminile, fosse il più delle volte quello di una paternalistica o irridente concessione e non, al contrario, una 'seria' questione di diritto e, men che meno, di ridefinizione di diritti (individuali e collettivi).
- ⁷ S. Salustri, «Noi non vogliamo donne all'università ma le vogliamo nude distese sul sofà». *La presenza femminile nei Gruppi fascisti universitari*, in *Annali di storia delle università italiane*, 1/2022, p. 46.
- ⁸ La legge 4 febbraio 1926, n. 237, *Istituzione del Podestà e della Consulta municipale nei Comuni con popolazione non eccedente i 5000 abitanti*, prevedeva infatti una figura, quella del Podestà, che ai sensi dell'art. 5 «esercita le funzioni che la legge comunale e provinciale conferisce al sindaco, alla Giunta ed al Consiglio comunale» mentre «la Consulta municipale ha attribuzioni meramente consultive», e la cui nomina e attività era legata a doppio filo alla volontà del PNF e del Prefetto (si veda, per esempio, l'art. 2 ai sensi del quale «il Prefetto può trasferire il Podestà da un Comune all'altro della Provincia e proporle al Ministero dell'interno la revoca» o, ancora, l'art. 13 «tutte le altre deliberazioni del Podestà sono sottoposte all'approvazione del Prefetto»). La riforma verrà estesa nel giro di pochi mesi a tutti i comuni d'Italia, a prescindere dalla numerosità degli abitanti, con il Regio decreto 3 settembre 1926, n. 191, ponendo fine dunque all'eleggibilità delle rappresentanze locali e amministrative su tutto il territorio nazionale per oltre un ventennio.
- ⁹ Si veda, da ultimo, il lavoro di G. Vacca, *La tragica modernità del fascismo*, nel quale si dà conto, attraverso le letture di Gramsci, Togliatti e Tasca, della capacità del regime di rispondere alle crisi del Novecento con una peculiare risposta di

2. In breve: come si è arrivati alla proposta di legge per la «Ammissione delle donne all'elettorato amministrativo»?

Prima di ripercorrere la discussione parlamentare – vero fulcro di queste poche pagine – e, in particolare, quella avvenuta nelle due giornate del 14 e 15 maggio 1925, un'ulteriore, minima premessa è forse necessaria. Infatti, pur non essendo questo il luogo in cui dar conto della lunga e travagliata vicenda delle proposte di legge per l'allargamento del suffragio – peraltro, come già detto, ottimamente ripercorse altrove¹⁰ – non è possibile ignorare due aspetti essenziali della questione. Si tratta di due aspetti diversi, eppure connessi tra loro: il problema della definizione della capacità giuridica della donna, da un lato, e la distinzione tra voto politico e voto amministrativo, dall'altro.

Il primo costituisce il nucleo giuridico-formale della *minorità* femminile durante tutta la stagione dello Stato liberale: come è stato osservato con riferimento alla partecipazione femminile, per esempio, al mondo del lavoro «per molto tempo non è stato quello dell'uguaglianza l'osservatorio adottato da legislatori e interpreti per affrontare la questione della cittadinanza [lavorativa] delle donne», bensì è stato «il riferimento alla diversa categoria della capacità giuridica che ha consentito agli ordinamenti di quadrare il cerchio»¹¹. Ne conseguiva un'esclusione dell'universo femminile da un esteso novero di attività (e, dunque, di diritti) senza che venisse formalmente intaccato il principio di uguaglianza, elemento fondante della convivenza liberale ottocentesca¹². E così, come ha ben riassunto Giuditta Brunelli, ancora a inizio Novecento anche «la sfera pubblica è *per tradizione* riservata agli uomini, pur in assenza di una esplicita previsione normativa in tale senso»¹³, perché, come dichiarava la Corte d'Appello di Firenze ancora nel 1906, per le donne «l'incapacità è la regola e la capacità è l'eccezione»¹⁴.

Con più preciso riferimento alla questione elettorale, l'esclusione dalla cittadinanza politica era pertanto un ulteriore riflesso di una «esclusione dalla individualità»¹⁵. Come detto, dunque, le donne non venivano considerate dall'ordinamento quali soggetti giuridici alla stregua degli uomini, poiché prive di quella capacità naturalmente riconosciuta ai cittadini di sesso maschile e che per loro continuava invece a dipendere da una serie di condizioni ulteriori, a partire da quelle familiari e personali.

Così, il discorso sull'elettorato femminile finiva per risentire molto spesso delle limitazioni imposte dal diritto civile come, per esempio, nel caso delle proposte di estensione del suffragio alle sole donne vedove o nubili e non invece per quelle «maritate» per le quali, di nuovo, l'incapacità rimaneva «la regola»¹⁶. Insomma, pur quando incline alla ricerca di alcune soluzioni al problema del voto fem-

stampo antidemocratico.

¹⁰ Si vedano i rimandi presenti in nota 4.

¹¹ I. Stolzi, *La parità ineguale. Il lavoro delle donne in Italia fra storia e diritto*, in *Studi storici*, 2019, 2, p. 256.

¹² In definitiva, il discorso sulla capacità finiva per riflettere comunque «una visione dei diritti e delle libertà nella quale risulta sempre prevalente la tutela dell'ordine e in funzione del quale l'emancipazione femminile non può che essere ragione perturbatrice», S. Malpassi, *Il coniuge (troppo) debole. Aporie e persistenze dell'ordinamento familiare ottocentesco*, in *La Nuova Giuridica – Florence Law Review*, 2022, 2, p. 123. Sul tema più generale della «capacità» si rinvia a quanto ripercorso in F. D'Alto, *La capacità negata. Forme giuridiche e complessità della persona nella giurisprudenza tra Otto e Novecento*, Torino, 2020.

¹³ G. Brunelli, «*Foemina ab omnibus ...*», cit., p. 37.

¹⁴ La citazione qui riportata si trova in *ivi*, p. 36.

¹⁵ A. Rossi Doria, *Diventare cittadine*, cit., p. 7.

¹⁶ A incidere qui era, ovviamente, la presenza all'interno del Codice civile dell'istituto dell'autorizzazione maritale che, come ricorda ancora Anna Rossi Doria, aveva contribuito ad «accentuare la separazione tra sfera domestica e sfera pubblica, estranea alla donna», *ivi*, cit. p. 15.

minile, la riflessione liberale è sembrata a lungo incapace di farsi promotrice di un ripensamento dei diritti e della cittadinanza in senso ampio e, si potrebbe persino osar dire, genuinamente democratico.

Seppure la Prima guerra mondiale aveva segnato un punto di svolta nella partecipazione attiva delle donne alla vita della nazione – anche con ripercussioni giuridiche tutt’altro che irrilevanti quali, per esempio, l’abolizione dello stesso istituto dell’autorizzazione maritale¹⁷ – tali trasformazioni sembravano comunque arrestarsi di fronte a situazioni in cui più evidenti erano i «risvolti pubblicistici»¹⁸ e, di conseguenza, nella «sfera pubblica per eccellenza, quella della cittadinanza politica»¹⁹.

È proprio su questo aspetto che si innesta, dunque, il secondo e connesso tema ricorrente delle riflessioni sull’allargamento del suffragio dall’Unità d’Italia al Novecento inoltrato: la distinzione tra voto politico e voto amministrativo²⁰. Mentre nel primo caso, come detto, l’apertura al sesso femminile rimaneva per lo più un’utopia o una battaglia ‘d’avanguardia’ combattuta da pochi (e poche), in campo amministrativo, al contrario, il novero dei sostenitori dell’allargamento del suffragio si ampliava proprio in ragione di una distinzione tra le due tipologie di partecipazione elettorale che spesso si fondava sugli stessi assunti teorici che portavano a sancire altrove l’incapacità femminile.

Come ha efficacemente riassunto Anna Rossi-Doria, infatti, «la distinzione tra i due tipi di suffragio era legata da un lato alla concezione europea di *ancien régime* in cui le donne erano presenti nelle forme di rappresentanza locale legate agli interessi patrimoniali, e, dall’altro lato, alla concezione liberale italiana per cui i poteri degli enti locali non dovevano rivestire alcun significato politico»²¹. Questa assenza di politicità dell’amministrazione locale permetteva anche di considerare meno inopportuna la possibilità di una rappresentanza femminile (e qui si instaurava il tema, pur complesso e lungamente dibattuto, dell’elettorato passivo), poiché il governo amministrativo era per lo più percepito come un’estensione del governo familiare verso il quale, dunque, poteva estendersi senza troppe criticità la ‘naturale’ capacità domestica della donna²². E sebbene già in occasione dell’introduzione del

17 Il riferimento è ovviamente alla Legge 17 luglio 1919, n. 1176, «Disposizioni sulla capacità giuridica della donna», la quale tuttavia non realizzava una definitiva equiparazione giuridica dei sessi, pur rappresentando un traguardo considerevole soprattutto perché, come ricordato da Giovanni Cazzetta, «conteneva nell’art. 7 un’innovazione per molti aspetti più rilevante della stessa abrogazione dell’autorizzazione maritale: ammetteva le donne, “a pari titolo degli uomini”, all’esercizio di “tutte le professioni ed a coprire tutti gli impieghi pubblici”. Non lasciamoci ingannare però da quel riferimento a “tutte le professioni”, non mancavano, infatti, le eccezioni», G. Cazzetta, *Codice civile e identità giuridica nazionale*, Torino, Giappichelli, 2012, p. 60. Peraltro, anche nel discorso giuridico la legge non sembrava il risultato di una ‘maturità’ culturale in quanto evidente risultava «l’intenzione ‘retributiva’ del disegno di legge, volto a ricompensare l’impegno delle donne negli anni della guerra», G. Maestri, *L’ordinamento costituzionale ...*, cit., p. 97. Sulla legge «Sacchi» e, più in generale, sulla questione femminile alla luce della disciplina prevista dal codice civile unitario si vedano i contributi raccolti in S Bartoloni, *Cittadinanze incompiute. La parabola dell’autorizzazione maritale*, Roma, Viella, 2021.

18 G. Cazzetta, *Codice civile e identità giuridica nazionale*, cit., p. 77.

19 A. Rossi-Doria, *Diventare cittadine*, cit., p. 77.

20 La distinta vicenda delle proposte di estensione del suffragio politico e amministrativo è ben riassunta in G. Galeotti, *Storia del voto alle donne in Italia*, p. 20 s., cui opportunamente si rinvia.

21 A. Rossi-Doria, *Diventare cittadine*, cit., p. 76.

22 Il punto è ben riassunto anche all’interno del primo intervento pronunciato nella discussione parlamentare che più avanti si ripercorrerà: il deputato liberale Amedeo Sandrini infatti si domandava «che cosa è poi la vita amministrativa, onorevoli colleghi? La vita amministrativa è igiene, e per l’igiene la prima interessata è la donna che può e deve essere sentita, con sicuro vantaggio, nei problemi relativi. La vita amministrativa locale è beneficenza, e nella beneficenza già la donna italiana esercita direttamente la sua azione intervenendo nell’amministrazione delle Opere pie. La vita amministrativa è educazione dell’infanzia, e non potete negare alla donna il diritto di intervenire nelle vicende della scuola dove i suoi figliuoli sono maturati a diventare cittadini», A.P. Legislatura XVII, 1° Sessione, Discussioni, Tornata del 14 maggio 1925, p. 3568.

suffragio universale maschile nel 1912 queste ragioni, per così dire ‘tradizionali’, risultavano «aver perso credibilità e mordente»²³, era anche a cause di esse che, persino nel primo Novecento, il favore per le proposte di legge per l’estensione del voto politico anche alle donne non pareggerà mai quello verso più modeste proposte di ammissione al solo voto amministrativo²⁴.

In conclusione, prendendo ancora a prestito le parole di Anna Rossi-Doria, «il voto politico, malgrado alcuni progetti [...], non fece mai realmente parte dell’orizzonte delle possibilità; il voto amministrativo ne ebbe invece molte»²⁵; e uno in particolare, costituirà la premessa della futura legge n. 2125 del 1925, la cui discussione ci si appresta ora a ripercorrere. Il riferimento è, ovviamente, al disegno di legge presentato nel giugno 1923 a firma proprio del capo del fascismo, e già allora primo ministro, Benito Mussolini.

La battaglia per il voto, del resto, costituiva uno di quei temi tipici della retorica ‘rivoluzionaria’ del fascismo che, una volta salito al potere, era stato chiamato a fare i conti con l’irrisolta «questione femminile». La proposta Mussolini, tuttavia, non trovò definitiva approvazione prima della scadenza della XXVI legislatura, e l’ipotizzata estensione del suffragio si risolse in un nulla di fatto, proprio come era avvenuto per le numerose (e talvolta persino ben più ambiziose) proposte che l’avevano preceduta. Tuttavia, i suoi contenuti principali, che riflettevano «una concezione di suffragio non universale»²⁶, verranno sostanzialmente ricalcati nel disegno di legge intitolato «Ammissione delle donne all’elettorato amministrativo» e presentato nuovamente dalle fila del governo nella successiva legislatura, la XXVII²⁷.

La ‘nuova’ proposta apparve dunque in Parlamento, questa volta su iniziativa del Ministro dell’interno Federzoni, precisamente il 18 novembre 1924²⁸, dando via a un *iter* parlamentare che porterà a una piuttosto rapida approvazione di un testo, a dire il vero, sostanzialmente inalterato. Ma il dibattito che precedette il voto alla Camera sul testo si dimostrò ben più acceso di quanto il risultato conclusivo possa far immaginare.

3. La discussione parlamentare del 14 e 15 maggio 1925

Una delle principali ragioni d’interesse per la ‘riscoperta’ della discussione avvenuta alla Camera dei deputati nelle due giornate di giovedì 14 e venerdì 15 marzo 1925 sulla proposta di legge Federzoni ri-

23 M. Bigaran, *Il voto alle donne in Italia dal 1912 al fascismo*, in *Rivista di storia contemporanea*, 1987, 16, 2, p. 240.

24 Per una ricognizione dei molti progetti di estensione del suffragio tra Otto e Novecento, si veda il già citato, L. Garlati, *Uomini che decidono per le donne*, cit., p. 93 ss.

25 A. Rossi-Doria, *Diventare cittadine*, cit., p. 76.

26 G. Maestri, *L’ordinamento costituzionale ...*, cit., p. 100.

27 Come già accennato *supra* in nota 3, non si tratta di una legislatura qualunque: è la «costituente» del fascismo (si vedano i contributi di L. Lacchè, *Un groviglio costituzionale. Fasi e problemi della costituzione “fascista” nelle trasformazioni del regime*, 17-38, e di M. Gregorio, *La costituzione fascista*, 39-54, in *Giornale di storia costituzionale*, n. 43 / I semestre 2022), è la legislatura che produce le «leggi fascistissime» e la trasformazione costituzionale dello stato. Inoltre, la XXVII sarà anche l’ultima legislatura del regno d’Italia a vedere una rappresentanza delle opposizioni all’interno dell’aula parlamentare, prima che la riforma elettorale c.d. «del listone», introdotta nel 1928 ponga interamente nelle mani del GCF il compito di selezionare i futuri membri – ovviamente tutti fascisti – della Camera. Anche per tale ragione, dunque, la discussione parlamentare appare una fonte di maggiore interesse perché consente, ancora, di vedere le diverse prospettive giuspolitiche del discorso politico negli ultimi mesi che precedono la fine del pluralismo parlamentare.

28 A.P., XVII, Tornata di martedì 18 novembre 1924, ddl n. 146.

siede nella stessa composizione di quell'aula parlamentare. Pur essendo, infatti, la XVII Legislatura il risultato di quelle elezioni falsate non solo dalle violenze e dai brogli, ma anche *ab origine* da una legge elettorale – la celeberrima legge che prende il nome di Giacomo Acerbo che, lo si vedrà, sarà protagonista anche di questa vicenda – ideata per allontanare il rischio di resistenze parlamentari all'attività di governo, vide comunque la presenza di esponenti appartenenti ad altri partiti politici rispetto al, di lì a poco, partito unico. Ciò che però risulta ancora più interessante è il fatto che la divisione che sembrava sorgere intorno a questa proposta di legge governativa provenne, soprattutto e in primo luogo, dagli stessi esponenti del PNF e non tanto dalle fila delle opposizioni.

Nelle pagine che seguono, allora, si ripercorreranno, per primo e brevemente, i contenuti del disegno di legge che riflettevano la posizione rivoluzionar-conservatrice portata avanti dal regime sul ruolo della donna che si tradurrà in due relazioni alla proposta di legge – una di maggioranza, l'altra di minoranza – entrambe a firma fascista che, sebbene sembravano far emergere «la contrapposizione retorica tra fascismo-rivoluzione e fascismo-continuità», manifestavano infine la capacità di «risolve[re] le differenze e i contrasti in momenti di unitario processo ascendente», come già ottimamente evidenziato da Pietro Costa²⁹. In seguito si darà risalto, invece, agli interventi in aula, che solo in parte vennero dai banchi del fascismo: qui emergeranno alcuni elementi già noti del dibattito sul voto alle donne e, in parte, anche i contorni della novità fascista sul punto; infine, un breve cenno sarà fatto all'apparente disinteresse della giuspubblicistica italiana nei confronti dell'approvazione di una legge la cui rilevanza sembrava essere mortificata dalla stessa dottrina prim'ancora che dall'inattuazione figlia della riforma podestarile dell'anno seguente.

3.1. Di voto alle donne e di fascisti (I): le relazioni Lupi e Acerbo

Il disegno di legge «Ammissione delle donne all'elettorato amministrativo» venne presentato in aula il 18 novembre del 1924 su iniziativa governativa e ricalcava, come detto, la proposta già avanzata da Mussolini, e mai approvata, nel corso della precedente legislatura. A ricordarlo era lo stesso proponente, l'allora ministro dell'interno Federzoni, che non mancava anche di sottolineare come «con esso il Governo non si era proposto di risolvere in modo esauriente e definitivo il grave e delicato problema del suffragio femminile; ma di compiere un primo esperimento che potesse indicare gli ulteriori sviluppi della materia per l'avvenire»³⁰. Nei primi anni di governo, infatti, lo stesso Mussolini più volte aveva fatto riferimento al voto alle donne quale punto fermo del programma rivoluzionario fascista:

²⁹ P. Costa, *Lo 'Stato totalitario': un campo semantico nella giuspubblicistica del fascismo*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 1999, 28, I, p. 87. In linea con quanto espresso eccellentemente da Pietro Costa con riferimento alla statualità fascista – in riferimento alla quale anche altrove aveva già affermato la lucida «appropriazione selettiva dei materiali della tradizione» utile a realizzare, invece, una visione tutt'altro che tradizionale della stessa statualità (Id., *Lo Stato immaginario. Metafore e paradigmi nella cultura giuridica fra Ottocento e Novecento*, Milano, Giuffrè, 1986, p. 100) – si sono qui usati gli aggettivi *rivoluzionaria* e *conservatrice* per indicare la peculiare visione della donna per come sembrava infine emergere dalla riflessione fascista sul tema. I due termini, infatti, per quanto possano sembrare incompatibili, stanno a indicare la capacità del regime di far leva sia su elementi di conservazione (il mantenimento dell'ordine familiare, la donna come 'angelo del focolare'), sia su elementi di forte innovazione (per esempio, la mobilitazione delle donne nelle organizzazioni del regime) e che non necessariamente fanno capo a una tensione irrisolta ma che possono, invece, efficacemente risolversi nella costruzione della nuova cittadinanza, anche femminile, fascista.

³⁰ L. Federzoni, *Presentazione del disegno di legge «Ammissione delle donne all'elettorato amministrativo»*, AP 146/A, ora in *Donne e diritto: due secoli di legislazione*, Roma, Presidenza del consiglio dei ministri, 1988, p. 468.

come ricorda, tra gli altri, Mariapia Bigaran, fu «Mussolini, come primo ministro, ad accettare la presidenza onoraria del congresso dell'Alleanza femminile tenutosi a Roma nel 1923 e a promettere "solennemente" il voto»³¹.

Un'apertura nei confronti del nuovo ruolo assunto dalle donne nella vita sociale ed economica del Paese appariva del resto improcrastinabile alla luce di «quella magnifica manifestazione di capacità data durante gli anni della guerra dalle donne»³², come ancora richiamava Federzoni nella sua presentazione in aula. Eppure, già quest'affermazione palesava nuovamente una concezione «retributiva» dell'ammissione delle donne al voto, che dunque si legava soltanto ad alcune contingenze particolari e non poteva, per definizione, riferirsi a tutte le donne.

La proposta di legge era, infatti, ben lontana dal promuovere un suffragio universale femminile. Per primo, l'ammissione delle donne al voto politico, in passato già discussa anche in Parlamento, non veniva qua neppure menzionata. Ciò che la legge si proponeva era, invece, di intervenire sul testo unico della legge comunale e provinciale, ammettendo dunque le donne al solo voto amministrativo³³. Qui s'innestava poi un'ulteriore discriminazione rispetto all'altro sesso: laddove già dal 1918 nessuna limitazione di sorta era imposta per il voto maschile, tanto amministrativo quanto politico, per le donne, invece, l'iscrizione alle liste elettorali era ora possibile ma soltanto se si dimostrava il possesso di precise «qualità di ordine morale»³⁴. Queste «qualità» dipendevano da alcuni requisiti di istruzione e di censo ma, anche e soprattutto, dall'aver avuto un coinvolgimento, più o meno diretto, nel precedente conflitto mondiale e certificato da onorificenze, o da rapporti di parentela (madri o vedove) con i caduti al fronte³⁵. Per di più, un'ulteriore discriminazione permaneva con riferimento all'elettorato passivo: l'eleggibilità delle donne era sì riconosciuta, ma restava comunque loro precluso l'accesso ad alcune cariche, «compresi i ruoli apicali ed esecutivi dell'amministrazione comunale»³⁶.

31 M. Bigaran, *Il voto alle donne in Italia dal 1912 al fascismo*, cit., p. 260.

32 L. Federzoni, *Presentazione del disegno di legge*, cit., p. 469.

33 La legge di riferimento era dunque il R.D. 4 febbraio 1915, n. 148.

34 Sono le parole pronunciate in aula da Mussolini, come anche riportate in M. Bigaran, *Il voto alle donne in Italia dal 1912 al fascismo*, cit., p. 260.

35 Il testo definitivo del nuovo art. 24 del T.U. prevederà la revisione delle liste elettorali ammettendo l'iscrizione delle donne «che si trovino in una delle seguenti condizioni: 1° che siano decorate di medaglie al valore militare o della croce al merito di guerra; 2° che siano decorate di medaglie al valore civile, o della medaglia dei benemeriti della Sanità pubblica o di quella dell'istruzione elementare o di quella per servizio prestato in occasione di calamità pubbliche, conferita con disposizione governativa; 3° che siano madri di caduti in guerra; 4° che siano vedove di caduti purché non siano state private del diritto alla pensione a termini e per effetto dell'art. 23 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491; 5° che abbiano l'effettivo esercizio della patria potestà o della tutela e sappiano leggere e scrivere; 6° che abbiano, se nate antecedentemente al 1894, superato l'esame di promozione della 3a elementare; se nate posteriormente, che producano un certificato di promozione dell'ultima classe elementare esistente, al momento dell'esame, nel Comune o frazione di loro residenza. [...] 7° che paghino annualmente nel Comune nel quale vogliono essere iscritte, per contribuzioni dirette erariali di qualsiasi natura ovvero per tasse comunali esigibili per ruoli nominativi, una somma non inferiore complessivamente a 100 lire e sappiano leggere e scrivere. Alla madre si tien conto delle contribuzioni pagate pei beni dei figli di cui abbiano l'amministrazione per disposizione di legge. Alla moglie si tien conto delle contribuzioni pagate pei beni del marito di cui abbia l'amministrazione per disposizione di legge. [...]»

36 G. Maestri, *L'ordinamento costituzionale ...*, cit., p. 102. Come reciterà il definitivo art. 24-ter, infatti, «Le donne iscritte nelle liste elettorali, che non siano colpite dalle ineleggibilità previste dagli articoli 26 e 28 della legge comunale e provinciale, sono eleggibili agli uffici designati dalla legge stessa ad eccezione dei seguenti: 1° sindaco, assessore; 2° presidente dell'Amministrazione provinciale e deputato provinciale; 3° componente della Giunta provinciale amministrativa; 4° componente del Consiglio di leva; della Commissione per la requisizione dei quadrupedi, per la revisione delle liste dei giura-

Ciò che emergeva con chiarezza era, allora, il «gradualismo»³⁷ della proposta che mal si conciliava con le velleità rivoluzionarie del movimento fascista che, invece, anche sulla questione femminile aveva invocato una rottura radicale con il passato: occorreva superare le incertezze liberali e accogliere la donna quale elemento costruttivo dell'ordine nuovo. Nonostante la proclamata discontinuità, la proposta fascista appariva però in realtà riposare sulle stesse premesse teoriche tipiche della condizione giuridica femminile già proprie del liberalismo ottocentesco. L'ammissione al voto amministrativo non costituiva il risultato di una rinnovata visione della donna né rappresentava l'occasione per ripensare il principio di uguaglianza che, al contrario, si sosteneva non fosse neppure messo in discussione con il permanere dell'esclusione di alcune cittadine dal voto.

Prendendo a prestito le parole di Victoria de Grazia, insomma, la questione femminile sembrava rivelare, una volta di più, il perenne «conflitto tra ansia di modernità e desiderio di restaurazione tradizionale che attraversa l'intera storia del regime»³⁸. E così Mussolini mentre, da un lato, «celebrava la "Nuova italiana"» che non poteva essere esclusa dalla vita pubblica, dall'altro confermava una visione profondamente patriarcale tesa a «riportare le donne al focolare domestico, confinarle al loro destino di madri»³⁹; un binomio che troverà ulteriore sviluppo nelle successive politiche femminili varate dal regime e tese a esaltare l'apporto che le donne potevano offrire alla «potenza nazionale» proprio in quanto madri⁴⁰.

Era questa apparente contraddizione che si rifletteva allora nelle stesse relazioni al disegno di legge redatte in sede di commissione parlamentare e presentate in aula il 10 marzo 1925. In quell'occasione il relatore per la maggioranza, l'onorevole Dario Lupi⁴¹, segnalava un «impressionante pronunciamento contrario» alla proposta di legge che pur essendo «di iniziativa di quel Governo che tutta gode la fedeltà granitica e la devozione senza limite della maggioranza parlamentare»⁴².

L'opposizione alla legge, del resto, non sorgeva da questioni di natura politica o, ancora, di teorizzazione giuridica: stando alle parole di Lupi il diniego dell'accesso al voto non costituiva una «questione di capacità» né «questione di libertà», in quanto «la tutela dei diritti di naturali civili e sociali della donna, trova già nell'elaborato sistema nostro legislativo le più ampie garanzie»⁴³. La contrarietà, insisteva il deputato fascista, era dunque dovuta a una condivisa riluttanza culturale e sociale per la partecipazione femminile alla vita pubblica: l'accesso delle donne al voto, e per di più solo di alcu-

ti, componente della Direzione provinciale del tiro a segno nazionale, e del Comitato forestale».

37 L. Federzoni, *Presentazione del disegno di legge*, cit., p. 470. Ivi si replicava a «l'appunto di gradualismo» fatto dalla minoranza nei confronti della precedente proposta Mussolini, sottolineandone invece l'opportunità. Anche in seguito si vedrà come quella della «moderazione» sarà una cifra recuperata in senso positivo nella successiva discussione parlamentare da parte di molti intervenienti favorevoli all'estensione del suffragio.

38 V. de Grazia, *Le donne nel regime fascista*, Venezia, Marsilio, 1993, p. 18.

39 *Ibidem*.

40 Non a caso, come sottolineato dalla stessa de Grazia, il primo vero intervento in materia di donne operato dal regime sarà l'istituzione dell'Opera Nazionale Maternità ed Infanzia (ONMI), che comunque rientrava nelle più ampie politiche sociali finalizzate a rafforzare lo Stato, anche in funzione delle politiche imperialiste, «obbedendo allo slogan fascista di 'Molti, sani e forti'», come ricordato, tra gli altri, da C. Giorgi, *Le politiche sociali del fascismo*, in «Studi Storici», Anno 55, n. 1 (gennaio-marzo 2014), *Fascismo: itinerari storiografici da un secolo all'altro*, p. 98.

41 Aderente ai primi fasci di combattimento, dopo la marcia su Roma fu sottosegretario all'istruzione e parlamentare per tre legislature. Per una nota biografica si rinvia al profilo del portale storico della Camera dei deputati e alla scheda presente all'indirizzo web <https://www.societastoricaretina.org/biografie/GGLupiDario160508.pdf>.

42 D. Lupi, *Presentazione del disegno di legge «Ammissione delle donne all'elettorato amministrativo»*, AP 146/A – Relazione di maggioranza, ora in *Donne e diritto*, cit., p. 476.

43 *Ivi*, p. 477.

ne, avrebbe semplicemente aumentato quella conflittualità alla quale solo grazie al governo fascista si sembrava aver finalmente trovato risposta. In conclusione,

andare incontro ad un suffragio universale femminile, è cosa che deve semplicemente spaventare quanti non sanno dissimularsi il grave pregiudizio arrecato alla serenità e serietà della vita politica della nostra Nazione dal non richiesto, e pur concesso, ma mai di fatto esercitato, suffragio universale maschile⁴⁴.

È quantomeno degno di nota il fatto che la questione dei diritti venga qui sollevata per affermare la totale assenza di connessione tra il loro godimento da parte delle donne italiane e l'esercizio di un diverso e, appunto, non correlato diritto di voto. Nonostante questo, però, l'ipotesi di un'apertura al genere femminile della partecipazione politica pareva spaventare anche gli esponenti più 'fedeli' del regime: l'ordine, anche se «nuovo», si poteva tutelare soltanto mantenendo viva la tradizionale sottomissione delle donne, il loro confinamento all'interno della dimensione familiare. Ogni tentativo di superare il passato in tal senso veniva invece vista come una forzatura, lontana dalle stesse esigenze realistiche della società contemporanea, di cui il fascismo invece si vantava di essere principale interprete.

Non a caso la relazione di minoranza, presentata, invece, da Giacomo Acerbo⁴⁵, nel sostenere il progetto di legge, muoveva proprio dalla notazione dello «spirito di prudente gradualismo che lo ispira» confermando, ancora, che trattavasi di «un primo prudenziale esperimento»⁴⁶. Le ragioni addotte a giustificazione del diniego della maggioranza, relazionava Acerbo, erano dunque tutte da respingersi: a partire dall'asserzione dell'inesistenza in Italia di un movimento nazionale per il suffragio che, al contrario, si poteva persino far risalire ai primi anni del Regno quando «vi fu un cospicuo risveglio negli studi della questione femminile»⁴⁷. Ma ciò che appare più interessante era l'aspetto giuridico della questione, allorquando si affermava che «nessuna valida ragione di ordine morale e giuridico può essere ulteriormente oppugnata in Italia al riconoscimento del diritto della donna alla diretta partecipazione, sia pur graduale, alla vita pubblica, specie oggi che, con provvide leggi, lo Stato ha eliminato la disparità di trattamento di essa di fronte al diritto civile, e di fronte alle leggi disciplinari delle carriere amministrative e professionali», arrivando persino ad affermare «che in nessun paese del mondo la uguaglianza culturale dei due sessi è così completa come in Italia»⁴⁸.

Agli occhi dell'interprete contemporaneo, la posizione difesa da Acerbo appare quantomeno incoerente: sebbene il riconoscimento del diritto di voto apparisse la logica conseguenza dell'equiparazione giuridica dei sessi in ambito civilistico, la soluzione proposta non sembrava comunque tendere a una piena equiparazione in ambito pubblicistico e, dunque anche a un ripensamento dello stesso principio d'uguaglianza. Al contrario, la disuguaglianza sostanziale che, comunque e fino ad allora, aveva continuato a intercorrere tra i sessi in moltissimi settori dell'ordinamento avrebbe trovato semmai ulteriore conferma con l'Ammissione delle donne all'elettorato amministrativo, dimostrando nuovamente come il discorso sull'uguaglianza rimanesse ai margini del dibattito sulla partecipazione femminile, persino di quello giuspolitico fascista intorno alla nuova cittadinanza femminile.

Del resto, la 'rivoluzione' della donna fascista appariva connessa – stando alle parole di Acerbo –

44 Ivi, p. 478.

45 La biografia politica di Giacomo Acerbo è assai più nota, anche se per lo più legata alla legge elettorale del 1923 che porta, appunto, il suo nome. Per un profilo biografico riassuntivo si veda la voce a cura di A. Parisella in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 1988, Vol. 34, ora online ([https://www.treccani.it/enciclopedia/giacomo-acerbo_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/giacomo-acerbo_(Dizionario-Biografico)/)).

46 G. Acerbo, *Presentazione del disegno di legge «Ammissione delle donne all'elettorato amministrativo»*, AP 146/A – Relazione di minoranza, ora in *Donne e diritto*, cit., p. 478.

47 Ivi, p. 484.

48 Ivi, p. 485.

piuttosto a una serie di ragioni di ordine sociale ed economico che la avevano condotta a esser sempre più protagonista della vita, in senso lato, pubblica tanto da «indurre il Parlamento italiano a non indugiare più oltre ad operare la consacrazione legislativa di tale diritto inoppugnabile»⁴⁹.

In questa intensa nuova vita sociale e politica italiana anche per la donna si sono creati nuovi numerosi interessi particolari da tutelare, e nuovi problemi da discutere, e risolvere, i quali hanno bisogno di trovare un mezzo che li ponga in luce: e questo non può essere che la concessione del voto. Con questa concessione essa potrà sentirsi veramente cittadina del suo paese per assolvere sempre meglio i suoi doveri⁵⁰.

Le parole di Acerbo ora richiamate non sembrano prive di significato. Se neppure per i fascisti favorevoli alla legge quella del voto era una questione d'uguaglianza – perché, di nuovo, formalmente mai intaccata né dalle limitazioni alla capacità, né da quelle alla diversa e ancora negata partecipazione politica – a emergere qui era una diversa interpretazione della cittadinanza, che sarà centrale nel disegno a vocazione totalitaria del regime. Quello che la legge realizzava non era il riconoscimento di un diritto (anche se il termine veniva utilizzato dallo stesso relatore), quanto la «concessione» di un preciso *status* – quello di potenziale partecipante alla vita amministrativa – che permetteva di dare rilevanza pubblicistica alle esigenze, queste sì, nuove delle donne nella vita, soprattutto economica, del Paese.

Infine, la concessione del voto era lo strumento migliore a garantire, anche da parte delle donne, l'adempimento di doveri nei confronti dello Stato. Questo era dunque il cuore del ripensamento fascista della cittadinanza, e persino di quella femminile: è ancora una volta la chiusura statualistica a ribadire che nella riflessione giuridica fascista non era tanto la categoria dei diritti a mutare rispetto alla passata stagione liberale, bensì il rapporto tra Stato e cittadini. Si trattava, in fondo, di quella «nazionalizzazione» delle donne descritta poi efficacemente da Victoria de Grazia⁵¹.

Non a caso, Acerbo citava qui proprio Mussolini che già in passato aveva affermato come «lo Stato non [abbia] interesse di escludere gli individui dalla sua vita [...] ma all'opposto [abbia] interesse di legarli tutti alla sua sorte»⁵². Anche con riferimento alla «questione femminile», dunque, ciò che si intendeva perseguire era un disegno di governo della società lucidissimo e che forse permette anche di ridimensionare la stessa portata contraddittoria delle due relazioni ora ripercorse poiché, in definitiva e a prescindere dal favore o meno verso l'allargamento del suffragio, entrambe risultavano infine ispirate da una visione non democratica della partecipazione elettorale.

3.2. Un dibattito a più voci. Gli interventi in aula

Come già accennato, l'interesse per questa legge risiede anche nel vivace scambio parlamentare che ne accompagnò la genesi. Nelle due giornate di giovedì 14 e venerdì 15 maggio, un nutrito gruppo di deputati appartenenti a diversi schieramenti parlamentari, e per lo più sostenitori dell'allargamento del

⁴⁹ Ivi, p. 486.

⁵⁰ Ivi, pp. 486-87.

⁵¹ La quale notava come «il regime di Mussolini abbia perseguito l'obiettivo della nazionalizzazione delle donne con la stessa tenacia con la quale nel secolo precedente, in Italia e altrove i governi borghesi avevano perseguito la nazionalizzazione degli uomini», V. de Grazia, *Le donne nel regime fascista*, cit., p. 23.

⁵² Sono parole di Mussolini pronunciate in occasione della proposta di legge a suo nome nella precedente legislatura e riprese opportunamente da Acerbo nella sua relazione di minoranza, G. Acerbo, *Relazione di minoranza*, cit. p. 487.

suffragio, presero la parola in aula⁵³.

Oltre a ripercorrere le tappe fondamentali della questione del voto femminile in Italia, gli interventi sembravano soprattutto andare a insistere sulla spaccatura, tutta interna al fascismo, tra il riconoscimento di una nuova dimensione – in verità, sociale prim'ancora che giuridica – della donna nella vita della nazione e, di contro, la conservazione di un ordine familiare e, dunque, anche politico massimamente patriarcale e tradizionale che, dunque, si scontrava anche con la concezione 'nuova' della cittadinanza femminile a cui la proposta di legge sembrava potenzialmente spalancare le porte.

Fu questo – si vedrà – il *leitmotiv* della due giorni di discussioni, con affermazioni che provocheranno più volte le reazioni anche dello stesso Mussolini che con i suoi interventi finirà per palesare una visione in verità tradizionalissima, spesso macchiettistica (e certamente patriarcale) del ruolo della donna; insomma, una visione tutt'altro che 'rivoluzionaria' e che, di nuovo, non portava comunque a rinunciare a un diverso e ulteriore coinvolgimento della figura femminile nella vita della nazione pur mantenendo una rigida (e inalterata) gerarchia familiare.

A puntare per primi il dito verso il conservatorismo della maggioranza fascista furono Amedeo Sandrini e Luigi Gasparotto, entrambi «veteran[i] [...] di questa battaglia»⁵⁴. Pur dichiarandosi favorevoli al disegno in discussione entrambi non mancavano però di sottolineare la «timidezza», in quanto esso prevedeva «molte limitazioni; limitazioni per l'elettorato, limitazioni per l'eleggibilità», al punto che lo stesso Sandrini non temeva di affermare come «di fronte a queste limitazioni, un po' di ripugnanza, l'antico presentatore delle proposte di legge sulla estensione del voto amministrativo e politico alla donna la sente»⁵⁵.

Per quanto egli stesso si fosse in apertura affrettato a notare, pragmaticamente, come «sia stato molto opportuno e saggio informare il disegno di legge a questo principio [della gradualità]»⁵⁶, egli stesso non mancava in seguito di evidenziare la necessità che ciò costituisse soltanto un passaggio preliminare, nella speranza, in conclusione, «che, dopo questo primo esperimento, si possa pensare al più grande, cioè al riconoscimento di tutti i diritti»⁵⁷. Tale affermazione, per quanto provocatoria, finiva comunque per evidenziare come, specialmente in buona parte della riflessione liberale, il discorso sull'elettorato si legava anche a quello più ampio sui diritti e le libertà, una dimensione in verità in passato ignorata da molti e adesso rinnegata persino dagli stessi fascisti.

Così, anche Gasparotto si dichiarava favorevole a questo «primo e parziale riconoscimento dei diritti fondamentali a quella parte del genere umano che lavora con l'uomo, e spesso più dell'uomo,

53 Gli interventi di seguito ripercorsi si trovano tutti in A.P. Legislatura XVII, 1° Sessione, Discussioni, Tornata del 14 maggio 1925, 3555-3586 (di seguito A.P. 14 maggio 1925), e A.P. Legislatura XVII, 1° Sessione, Discussioni, Tornata del 15 maggio 1925, 3603-3637 (di seguito A.P. 15 maggio 1925).

54 Così Luigi Gasparotto (A.P. 14 maggio 1925, cit., p. 3568) definisce il collega Amedeo Sandrini che era intervenuto prima di lui, e che è infatti noto soprattutto per la sua proposta di legge del 1916 «Per l'abolizione dell'autorizzazione maritale». Più rilevante è invece la vicenda biografica e politica dello stesso Gasparotto: già ministro e vicepresidente della Camera, di estrazione democratica e radicale, si avvicinerà dopo la guerra agli ambienti fascisti venendo eletto nelle Liste nazionali; dal fascismo prenderà progressivamente le distanze dopo il delitto Matteotti e sarà, infine, membro dell'Assemblea costituente e ministro dei primi governi repubblicani, si veda L. D'Angelo, *Luigi Gasparotto*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Volume 52 (1999). La 'militanza' di Gasparotto per l'estensione del suffragio lo vide, inoltre, quale proponente della proposta di legge del 1920 «Per l'estensione dell'elettorato politico ed amministrativo alle donne».

55 A.P. 14 maggio 1925, cit., p. 3567.

56 A.P. 14 maggio 1925, cit., p. 3566.

57 A.P. 14 maggio 1925, cit., p. 3568. È a questa affermazione che l'Aula, stando al resoconto stenografico, reagì con un corale: «Oh! oh! Ecco il guaio!», esclamazione che, per la sua efficacia, si è scelto di utilizzare anche quale titolo di questo contributo.

nei campi, nella scuola, nella casa e, in questi ultimi tempi, anche nelle officine e negli uffici»⁵⁸, prendo dunque un tema fondamentale della discussione parlamentare: il ruolo nuovo giocato dalla donna nella società italiana. A bene vedere ciò sembrava persino porre in secondo piano «lo sterile dibattito sulla uguaglianza ed equivalenza dei due sessi» in favore di «un'impostazione nuova del problema [...] che si fonda su ragioni realistiche»⁵⁹. Una prospettiva condivisa da molti e che per di più portava a tenere in conto, di nuovo, la «limitatezza» del disegno in discussione: «vogliamo ancora discutere del diritto della donna ad esercitare questo *minimum* di partecipazione alla vita pubblica, rispetto cioè a quella amministrativa locale?», domandava un risoluto Sandrini.

Dopo che abbiamo ammesso l'eguaglianza della donna nel diritto civile, dopo che abbiamo ammesso l'eguaglianza della donna nelle professioni, dopo che abbiamo affidato alla donna la scuola, la educazione dei nostri figli, dopo che abbiamo dato alla donna la più ampia partecipazione a tutto quello che è scienza, arte, coltura; dopo che la donna può entrare nelle pubbliche amministrazioni limitatamente alle istituzioni pubbliche di beneficenza, alla donna – che crea i figli, continuatori della razza, dell'umanità, (*Commenti—Interruzioni*) e imprime a essi l'impronta del proprio carattere, vogliamo ancora porre l'obbiezione della inconvenienza per negarle la partecipazione alla vita amministrativa locale?⁶⁰

Infine, quasi provocatoriamente, egli concludeva assicurando gli oppositori: un'eventuale estensione del suffragio non avrebbe causato «guai», anzi «la donna italiana resterà la donna riservata, prudente, devota alla famiglia come è sempre stata». Con queste parole Sandrini poneva così l'accento su una delle più evidenti contraddizioni del fascismo e della sua dimensione conservatrice

Considerate, o amici della maggioranza, che quando voi avete percorso le vie e le piazze d'Italia per portare il verbo della nuova era e per propagandare le idee della nuova vita italiana, una grande quantità di consensi, e di plausi vi sono venuti dalle donne italiane, che furono capaci, in certi momenti, di influire sulle correnti dell'opinione pubblica, indirizzandola in un senso piuttosto che nell'altro⁶¹.

Chiamati in causa, allora, alcuni parlamentari fascisti non potevano che replicare e rivelare, da parte loro, l'assenso alla legge in discussione. Umberto Gabbi⁶² per primo tentava di rivendicare una visione tutt'altro che conservatrice della questione femminile affermando come «noi vediamo fascisticamente la donna in una maniera un po' diversa dal passato; voi la considerate con tutta la tradizione della storia: nei rispetti della quale la moglie un tempo era schiava, mentre oggi è compagna. Questa è la differenza fondamentale»; e insisteva nel ricordare come «il nostro [sia] un Governo non soltanto di rinnovamento della vita e della coscienza nazionale, ma anche di valorizzazione. Il Governo su questo punto ha tenuto fede a un programma suo, la valorizzazione non solo nell'elemento maschile ma anche nell'elemento femminile»⁶³.

Pur plaudendo all'operato del Governo che, a suo avviso, «è stato un ardito nella moderazione. Non ha chiesto il tutto. Ha detto: procediamo lentamente e giustamente», Gabbi non temeva di scagliarsi con feroce ironia contro il conservatorismo dei colleghi di partito e, in particolare, nei confronti del relatore Lupi la cui «molle relazione, mi ha ricordato una forma morbosa: l'edema bleu del senti-

58 A.P. 14 maggio 1925, *cit.*, p. 3569.

59 *Ibidem*.

60 A.P. 14 maggio 1925, *cit.*, p. 3567.

61 A.P. 14 maggio 1925, *cit.*, p. 3568.

62 Medico, nazionalista, interventista, Umberto Gabbi confluì ben presto nel PNF venendo eletto deputato e poi nominato senatore. Per un profilo biografico si veda M. Crespi, *Umberto Gabbi*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Volume 50 (1990), ora online (https://www.treccani.it/enciclopedia/umberto-gabbi_%28Dizionario-Biografico%29/).

63 A.P. 14 maggio 1925, *cit.*, p. 3573.

mento esclusivamente conservatore, eccessivamente conservatore»⁶⁴.

Allo stesso modo, anche Marco Arturo Vicini⁶⁵, poco dopo, accusava i membri della maggioranza della commissione di aver sostenuto un'«opposizione [...] aprioristica, direi quasi sentimentale»⁶⁶. Pur comprendendo «la minaccia di perturbamento dell'ordine delle famiglie» che la legge potenzialmente poteva realizzare, un timore che – ammetteva Vicini – «ho condiviso anch'io per lungo tempo», non si poteva fare a meno di rilevare che «due fatti di eccezionale importanza, [...] hanno modificato radicalmente il mio pensiero: la concessione del suffragio universale agli uomini e la guerra mondiale. E sono in buona compagnia, perché questi argomenti, e specialmente il secondo, hanno fatto cambiare parere ad un illustre maestro di diritto costituzionale, a Vittorio Emanuele Orlando»⁶⁷.

Si capisce, dunque, come la riflessione di Vicini costituisca un'ulteriore lettura della partecipazione femminile non particolarmente originale perché, fondandosi su una visione antidemocratica della rappresentanza politica, finiva per confermare, pur negandole, le stesse premesse liberali della tradizionale esclusione delle donne dal voto:

Quando poteva pensarsi, come ho sempre pensato, che il voto non costituisce un diritto naturale, come farneticava il giacobinismo francese, e neppure un diritto politico, ma bensì una funzione, [...] una funzione sociale affidata ai più capaci, si poteva anche essere riluttanti ad affidare tale funzione alle donne, allora anche assai più che non oggi aliene alla politica ed alla vita pubblica. Ma quando si è concesso il suffragio universale, quando si è dato il voto a chi non ha neppure quella embrionale istruzione necessaria per saper leggere e scrivere, io penso che ne siano ben più degne le donne che ricoprono uffici, che tengono cattedre, che occupano impieghi privati e pubblici, che gestiscono negozi e commerci, quelle che hanno adorna la mente di una larga cultura⁶⁸.

Insomma, al centro della questione tornava nuovamente la capacità, anche se la prospettiva veniva ora ribaltata: se il voto era oramai concesso a tutti gli uomini in ragione del suffragio universale maschile, e dunque anche i non capaci (per censo e istruzione) tra questi erano chiamati alle urne, tanto valeva che votassero anche le donne, incapaci per definizione; la premessa liberale dell'incapacità femminile, dunque, non spariva, e né sembrava emergere di contro una riflessione sul voto quale strumento di equiparazione giuridica o persino quale diritto. Infatti, anche la tradizionale (e liberale) idea orlandiana del voto come funzione esercitata nell'interesse dello Stato sembrava in fondo essere

⁶⁴ A.P. 14 maggio 1925, cit., p. 3574. Tutto l'intervento di Gabbi si muove su una ricostruzione dai toni scanzonati, provocando ripetuta ilarità nei colleghi e dimostrando una certa immaturità dei discorsi sulla questione femminile, ritenuta in fondo un argomento 'leggero'. Si veda, per esempio, l'affermazione «chi sa non avremo un giorno una ministressa della pubblica istruzione!» (p. 3575) che pare anche in quel caso giocare tra la convinzione della rilevanza delle figure femminili nel campo dell'istruzione e la volontà di dileggiare l'aula (che reagisce, di nuovo, con ilarità) con ipotesi ritenute al limite dell'irreale.

⁶⁵ Dopo una gioventù liberale Vicini fu un fascista «antemarcia» (come egli stesso si definirà nelle memorie difensive del procedimento) aderendovi nel novembre del 1920 e in seguito venendo eletto deputato sia nelle elezioni del 1921 e del 1924. Nel 1929 venne nominato senatore carica da cui verrà dichiarato decaduto con sentenza dell'*Alta corte di giustizia per le sanzioni contro il fascismo* in quanto rientrante in quella categoria di soggetti che «indubbiamente contribuirono a mantenere il regime fascista e a rendere possibile la guerra» e cioè «quei Senatori che dal 3 gennaio 1925 in poi fecero funzionare il Senato e vi fecero approvare le leggi che gradualmente distrussero tutte le libertà italiane». Proprio dal fascicolo dell'*Alta corte* si possono ora ricavare le principali informazioni biografiche dello stesso Vicini (<https://patrimonio.archivio.senato.it/inventario/scheda/alta-corte-justizia-sanzioni-contro-fascismo-affari-general-e-fascicoli-personali/IT-AFS-002-000092/12-62-senatore-marco-arturo-vicini>)

⁶⁶ A.P. 14 maggio 1925, cit., p. 3577.

⁶⁷ A.P. 14 maggio 1925, cit., p. 3578.

⁶⁸ A.P. 14 maggio 1925, cit., p. 3579.

confermata dalla tesi esposta da Vicini, il cui unico elemento di novità, allora, stava nel parziale ripensamento della funzione che il voto stesso andava ora a realizzare. In linea con il più generale ripensamento della cittadinanza fascista che ambiva a funzionalizzare gli apporti individuali in modo da renderli strumentali rispetto alla realizzazione delle finalità dello Stato, quella del voto veniva adesso descritta come «una funzione sociale, quindi lo Stato può e deve, quando lo creda necessario e utile per i propri fini, concedere il voto anche a chi non lo chiede»⁶⁹; era questa peraltro la ragione per la quale il riconoscimento del voto alle donne sarebbe dovuto prescindere dalla volontà delle masse, e delle donne stesse, concludeva lo stesso Vicini.

Era dunque all'interno del processo di ricostruzione dell'ordine già avviato dal regime che si doveva inscrivere l'estensione del suffragio qui proposta, perché solo

contemperando tutte le forze e tutte le attività della Nazione, chiamando tutti i cittadini a partecipare alla vita della Nazione, valorizzando veramente, come diceva l'onorevole Gabbi, tutte le forze vive della Nazione, il Fascismo che – non lo dimentichino gli onorevoli colleghi, specialmente coloro che come noi, onorevole Lupi, appartengono al Fascismo dalla prima ora – fin dal suo sorgere, nel 1919, scriveva nel suo programma la concessione dell'elettorato integrale alle donne⁷⁰.

Ecco emergere con chiarezza, dunque, quella riflessione sulla cittadinanza di matrice fascista, che legava l'accesso al voto alla realizzazione degli interessi dello Stato: un elemento comune anche alla riflessione di Gabbi che, pur affermando trionfalmente che «il voto deve essere concesso dal punto di vista del diritto», in realtà riconduceva le ragioni di diritto alle già note determinazioni legislative sulla capacità femminile, ribadendo di fatto la connessione tra voto e capacità, una connessione che trovava ulteriore conferma nelle «ragioni di ordine culturale, di giustizia sociale e di opportunità politica» che, alla luce della Guerra, avevano spinto l'ordinamento verso «una specie di uguaglianza» e al riconoscimento in capo alle donne di «questo suo diritto, che è diritto naturale, perché è diritto umano, è diritto morale e diritto di giustizia»⁷¹.

Nonostante questa insistenza retorica sui diritti, in conclusione, nessuna riflessione sull'uguaglianza veniva nuovamente proposta se non in maniera strumentale: nella «questione femminile» a rilevare veramente, a costituire la ragione per la quale esprimere «un voto di plauso al nostro Governo e al Presidente del Consiglio», era l'aver portato avanti «un punto del programma fascista, quello della valorizzazione tecnica»⁷².

Non questione di diritti, ma di organizzazione «tecnica» (e politica) dello Stato e della società.

La discussione non poteva tuttavia considerarsi conclusa, e nella giornata successiva a farsi sentire per prima fu la voce di chi, tra le fila del fascismo, non vedeva con favore la legge proposta dal governo.

Era il caso del deputato Angelo Manaresi⁷³ che, tuttavia, annunciava subito come il suo non fosse un vero e proprio «discorso di opposizione, perché è tanta la fede che io ho nell'uomo che ci guida, al quale noi abbiamo demandato tutta la somma dei poteri in momenti difficili, e che ha dimostrato, nei momenti tragici della nostra storia, di essere veramente il veggente mandato all'Italia dal destino, che

69 A.P. 14 maggio 1925, cit., p. 3585.

70 A.P. 14 maggio 1925, cit., p. 3586.

71 A.P. 14 maggio 1925, cit., p. 3574.

72 A.P. 14 maggio 1925, cit., p. 3577.

73 Anch'egli reduce del primo conflitto mondiale e fascista della prima ora, fu deputato per quattro legislature (XXVI-XXIX) e in seguito podestà di Bologna (1935-38) e membro della Camera dei fasci e delle corporazioni (1939-43). Victoria de Grazia nel suo volume ricorda anche come lo stesso Manaresi sarà poi noto come «podestà demografico» per la sua attenzione verso le politiche demografiche del regime, V. de Grazia, *Le donne nel regime fascista*, cit. p. 113.

darò voto favorevole al progetto di legge, se quest'uomo lo chiederà»⁷⁴.

Si affermava, insomma, una pomposa e militaresca disciplina da parte della maggioranza del partito, pronta a rinunciare alla propria contrarietà ai contenuti e alle ragioni della legge qualora il governo avesse insistito per la sua approvazione.

Fatta questa premessa, lo stesso Manaresi affermava il contemporaneo «dovere di esprimere le ragioni per le quali io sono contrario al progetto di legge, anche perché non sembri che quella votazione degli Uffici sia stata frutto di un impulso momentaneo o di un non meditato pensiero, e non invece, come fu veramente, prodotto di un convincimento radicato nella coscienza della maggioranza dei deputati della Camera italiana»⁷⁵.

Il «convincimento radicato» non sembrava però poi trovare un vero e proprio svolgimento giuridico, poiché si affermava che la contrarietà non si legava a una «questione di capacità», così come «nemmeno noi facciamo questioni di libertà»⁷⁶, fino ad arrivare persino a sostenere che «nemmeno intendiamo unire il problema del voto politico amministrativo femminile agli altri problemi, già superati, della capacità della donna nell'ambito del diritto privato», palesando un'ulteriore confusione (voluta?) del voto amministrativo e politico qui indicati senza alcuna distinzione, quasi che fossero la stessa cosa. La questione, dunque, veniva ricondotta principalmente a un calcolo politico e una precisa e tradizionalissima visione politica e culturale del ruolo della donna nella società: mentre, infatti, si dava conto dell'inevitabile fatto «che, col progresso della vita civile, la donna si verrà sempre più portando all'identico livello dell'uomo, in tutti i campi della privata attività»⁷⁷, non si voleva a questa constatazione legare il riconoscimento della necessità del voto femminile, quasi che la questione non fosse percepita come rilevante da parte delle stesse donne.

Ebbene, onorevoli colleghi, ritenete voi veramente che la maggioranza delle donne lavoratrici d'Italia voglia oggi il voto; che le donne, le madri di famiglia, quelle che, nelle officine, nei campi nelle scuole, guadagnano con dolore la vita, vogliano oggi il voto, o non piuttosto che a volere il voto sia oggi una esigua schiera di nobili, gentili ed egregie donne, avulse però dalla vita delle classi femminili lavoratrici?⁷⁸

La polemica fascista contraria alla legge, dunque, sembrava voler insistere sul carattere elitario della lotta per l'allargamento del suffragio, elemento che dunque doveva spaventare il fascismo stesso che, invece, vantava di essere attento interprete della società di massa.

Le ragioni che dunque avrebbero dovuto allontanare la prospettiva dell'allargamento del suffragio si traducevano tutte in una visione della figura femminile idealizzata e tradizionale: quella della «regina della casa e del cuore dell'uomo che ama»⁷⁹, nella quale «il sentimento prevale sul raziocinio»⁸⁰. Per di più – insisteva il deputato fascista – nella realtà dei fatti il voto della donna avrebbe ri-

74 A.P. 15 maggio 1925, cit., p. 3611.

75 *Ibidem*.

76 *Ibidem*. Lo sfuggente e improprio riferimento alla libertà rappresentava, in verità, un'ulteriore occasione per sminuire l'importanza della questione attraverso il ricorso a una, davvero poco originale, ironia: «tutte le libertà devono essere concesse alla donna», affermava Manaresi scatenando l'ilarità dei colleghi (il consueto *si ride* riportato negli atti).

77 A.P. 15 maggio 1925, cit., p. 3611.

78 A.P. 15 maggio 1925, cit., p. 3612.

79 A.P. 15 maggio 1925, cit., p. 3613. «Sono contrario al voto alle donne, non per vieto misoneismo o per maschile egoismo, ma anzi per permettere alla donna di rimanere la regina della casa e del cuore dell'uomo che ama, nella serenità del lavoro e dei più intimi affetti».

80 A.P. 15 maggio 1925, cit., p. 3612.

calcato quello del marito⁸¹, o altrimenti si sarebbe creato un ancor più pericoloso risvolto per la tenuta dell'ordine, vero fine di tutte le politiche del regime: il dissidio familiare.

La donna ritornando dal lavoro trova oggi nella famiglia, insieme all'uomo che ama, la serenità che ristora: toglietele anche questo tranquillo rifugio e vedrete il soffio delle passioni agitare ancor più le genti e turbare la pace della casa⁸².

Anche se, infine, la linea politica dettata dal governo porterà comunque tutti i deputati fascisti ad approvare l'estensione del suffragio amministrativo, non si può mancare ora di notare come l'atteggiamento culturale (e giuridico) cui si informeranno tutte le future politiche femminili del regime non si distanzierà di molto da quanto qui esposto. Una visione nostalgica della famiglia patriarcale, dunque, che in parte veniva condivisa anche da chi al fascismo non aderiva direttamente. È il caso, per esempio, di Egilberto Martire⁸³, deputato del Partito Popolare, il quale, pur assumendo la stessa nostalgica prospettiva, concludeva però in senso opposto rispetto al fascista Manaresi che lo aveva preceduto. A ben vedere, il voto femminile era un esito necessario in un contesto sociale, quello novecentesco, ove i compiti femminili non potevano più limitarsi ai tradizionali confini familiari.

Amici miei, oggi la donna non può più filare la lana a casa, perché la lana non si fila più in casa; c'è l'officina che fila la lana. È il fatto, il fatto tipico e caratteristico, del secolo; è la macchina che ha distrutto il focolare come entità produttiva⁸⁴.

Se questa era la realtà socio-economica con cui fare i conti, dunque, Martire non poteva non notare che l'immediata conseguenza fosse quella di aver definito «il concetto nostro nazionale della donna» che «è un concetto che afferma anche nel campo giuridico e anche nel campo politico la capacità della donna ad assumere funzioni ed uffici di governo»⁸⁵.

Se questa era perciò la conclusione, quali le ragioni?

Nello svolgere la propria «valutazione politica e giuridica di tanto rivolgimento», non si poteva certo negare, *in primis*, che il movimento Popolare vedeva con favore l'allargamento del novero di elettori (*rectius*, elettrici) potenziali nella convinzione che tale estensione si ripercuotesse positivamente sul proprio bacino elettorale⁸⁶. Una valutazione che certamente finirà per apparire quanto meno ingenua – o persino miope – alla luce dello stravolgimento della rappresentanza che il regime aveva già iniziato a realizzare e stava ulteriormente sviluppando in quegli anni, ma che comunque costituiva un elemento rilevante della questione. Nella visione di Martire l'apertura verso forme di partecipazione femminile alla vita pubblica non si limitava, però, solo a questo motivo elettorale; ridefinire il ruolo pubblico delle donne si dimostrava un elemento chiave del ripensamento giuspolitico dell'ordine anche dalla prospettiva dei cattolici, e infatti il deputato insisteva nell'affermare la precipua necessità di «trovare noi pure nella nostra visione critica della democrazia le ragioni positive per inquadrare il fatto nuovo in una concezione nuova della realtà nazionale e politica. Questo è il “regime” nuovo», chio-

81 Proseguiva Manaresi: «difficilmente essa sarà di partito diverso dell'uomo che fedelmente ama; la disparità di opinioni politiche si avvererà solo là dove non sia sentimento di amore, ma freddezza e indifferenza», *ibidem*.

82 *Ibidem*.

83 Membro della componente «di destra» del Partito popolare e favorevole alla collaborazione col PNF e col primo governo Mussolini, venne espulso dal partito e rieletto nel 1924 nel «listone» aderendo al Centro nazionale italiano. Si veda il profilo biografico curato da G. Ignesti, *Egilberto Martire*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Volume 71 (2008), ora online ([https://www.treccani.it/enciclopedia/egilberto-martire_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/egilberto-martire_(Dizionario-Biografico)/)).

84 A.P. 15 maggio 1925, cit., p. 3615.

85 A.P. 15 maggio 1925, cit., p. 3614.

86 «Noi abbiamo fiducia nella politica delle madri, perché sappiamo che, a parità di condizioni, la politica di una madre è sempre più sentitamente nazionale, tradizionale e religiosa», A.P. 15 maggio 1925, cit., p. 3618.

sava⁸⁷.

La «novità» derivava, come già detto, interamente dall'osservazione della realtà socio-economica novecentesca, una realtà che non concedeva più la possibilità di confinare le figure femminili all'interno «[de]l chiostro e [del]la casa patriarcale»⁸⁸ ma che richiedeva di individuare soluzioni diverse, capaci di far esprimere la naturale diversità dei sessi al di fuori di quei contesti in cui tradizionalmente si limitava la partecipazione femminile:

questo medesimo spirito che la donna nell'antico regime era chiamata ad attuare e ad affermare fra le pareti chiuse della vita domestica; questo medesimo spirito oggi la donna è chiamata ad affermare nell'officina, nella scuola, nella amministrazione!⁸⁹

Nel descrivere una realtà nuova e una rottura col passato, è interessante notare come a costituire il principale bersaglio critico della riflessione qui sviluppata fosse quel principio di uguaglianza – si potrebbe dire «formale» – sancito dall'età delle rivoluzioni e che, nella visione del deputato della destra cattolica, «segna[va] un regresso, il regresso più doloroso e più deformante di questa limpida linea di ascensione umana e spirituale che attraverso il pensiero romano e cristiano riconosce l'eguaglianza spirituale della donna attraverso la differenziazione effettiva della sua funzione e delle sue caratteristiche fisiche e spirituali»⁹⁰.

Era qui la critica all'individualismo il terreno comune ove si edificano, allo stesso modo, tanto la critica cattolica, quanto quella fascista alla tradizione liberale⁹¹. Con riferimento al voto, dunque, la polemica anti-individualistica portava ad accogliere favorevolmente un ruolo pubblico della donna, chiamata a 'elevare' la sua tradizionale diversità anche oltre il mero contesto familiare. In questo senso, di nuovo, l'ammissione al voto diventava non solo una doverosa conseguenza dell'impegno profuso durante la Guerra (come ammesso dallo stesso Martire), ma anche uno specifico contributo alla Nazione⁹². Si potrebbe concludere, dunque, che persino dalla diversa prospettiva del parlamentare cattolico l'ammissione al voto si traduceva in termini non di diritti ma di funzione.

Di segno ovviamente opposto fu, invece, l'intervento di Ruggero Grieco⁹³ deputato del Partito

87 A.P. 15 maggio 1925, *cit.*, p. 3616.

88 Qui Martire esprimeva tutta la propria 'nostalgia' ma anche la coscienza di una realtà sociale diverse – quella contemporanea – che doveva essere interpretata coerentemente, senza tentativi di ritorno al passato. «Il problema, il medio evo e l'antico regime l'avevano risolto mediante il chiostro e la casa patriarcale. [...] Questo mondo è scomparso. Possiamo noi farne l'evocazione letteraria poetica e sentimentale; nessuno più di me può sentire tutto il fascino vivo, estetico, religioso, se volete, di questo mondo che non è più», A.P. 15 maggio 1925, *cit.*, p. 3615.

89 A.P. 15 maggio 1925, *cit.*, p. 3617.

90 A.P. 15 maggio 1925, *cit.*, p. 3614.

91 Non è casuale il riferimento al sindacalismo nell'intervento di Martire: sul punto, infatti, la critica anti-individualistica aveva favorito un primo sviluppo delle teorie corporative, accolte dal regime, e che erano viste con favore anche da molti esponenti del sindacalismo cattolico: «Dobbiamo cercare noi di trovare una valutazione specifica a questo fatto, come la cerchiamo nel sindacalismo. Qualunque sia la valutazione politica, giuridica, filosofica, del fatto che si ricostituiscono modernamente le unità corporative che la rivoluzione francese spezzò nell'idolatria individualistica dei diritti del cittadino resta indiscusso che il divenire sindacale è un fatto», A.P. 15 maggio 1925, *cit.*, p. 3615.

92 «E questo ci auguriamo, ricordando quello che la donna italiana ha fatto durante la guerra. Non per parlare di premio (non si riconosce un diritto, dando un premio e non si dà un premio per riconoscere un diritto); ci vogliamo augurare che come la donna italiana madre, infermiera, sposa, suora di carità, ha saputo nella guerra e nella vigilia aspra della vittoria portare questo contributo del suo sentimento, della sua preghiera, della sua attività per l'adempimento dei fatali destini della patria, così vogliamo, che nei cimenti, non meno aspri e non meno luminosi della pace, la donna possa recare il suo dono», A.P. 15 maggio 1925, *cit.*, p. 3619.

93 Tra i più importanti dirigenti del PCI durante gli anni del regime e nell'immediato dopoguerra, per un approfondito profi-

Comunista, la cui diversa visione della questione emergeva dallo stesso ordine del giorno da lui posto in discussione: «La Camera afferma la eguaglianza dei sessi di fronte al suffragio amministrativo e politico basato sul principio del diritto di voto a tutti i produttori che non sfruttano lavori altrui».

Nonostante la retorica della lotta di classe tipica del discorso pubblico comunista⁹⁴, l'intervento di Grieco rappresenta con molta probabilità una delle analisi più lucide qui offerte dell'intera questione, riassumendo efficacemente le posizioni espresse dai colleghi, disvelandone la scarsa attenzione alla dimensione dell'uguaglianza e, in definitiva, il loro portar avanti una concezione della donna tutt'altro che emancipatoria.

Seguendo i discorsi fatti qui da alcuni tra i tanti oratori, non si sa dove cominci la serietà politica e dove finisca la pornografia. (*Rumor*). Qui non mi riferisco soltanto a coloro che sono contrari al progetto di legge e nemici dell'elettorato e della [eleggibilità] della donna, ma anche ai pseudo amici o quasi amici. Si parla con sottintesi, con allusioni, con molta superficialità⁹⁵.

La critica feroce di Grieco non si limitava, dunque, soltanto alle voci contrarie – e in particolare alla «relazione stillata dall'onorevole Lupi» che veniva qui causticamente definito «un documento particolarmente raccapricciante di grettezza piccolo borghese» – ma si rivolgeva anche a coloro che, pur favorevoli alla norma in discussione, «assumono che la donna abbia diritto al voto appunto perché femmina» e che, dunque, si limitavano a «considerazioni di carattere fisiologico». Insomma, per il deputato comunista le ragioni fin ad allora esposte dimostravano come l'allargamento del suffragio rappresentasse in definitiva «una delle solite trappole democratiche», «un espediente di conservazione politica di classe»⁹⁶. Nella visione comunista, invece, «è la donna che lavora che ha diritto al voto; è il lavoro che determina questo diritto»⁹⁷, e dunque il compito del parlamento sarebbe dovuto essere

lo biografico si rimanda alla voce curata da G. Sircana, *Ruggero Grieco*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Volume 59 (2002), ora online ([https://www.treccani.it/enciclopedia/ruggero-grieco_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/ruggero-grieco_(Dizionario-Biografico)/)).

94 «Dove permanga il regime della proprietà privata la donna sarà sempre schiava. Lottare per i diritti della donna in regime borghese vuol dire mettere in moto le masse femminili, ma non vuol dire risolvere i problemi della donna operaia. La democrazia borghese, anche là dove ha concesso il suffragio alla donna, non ha, e del resto non lo poteva, affrontato e risolto il problema sociale della donna. [...] Noi diciamo che la donna lavoratrice deve avere il salario eguale a quello dell'uomo. A lavoro eguale salario eguale. [...]», A.P. 15 maggio 1925, *cit.*, p. 3622.

95 A.P. 15 maggio 1925, *cit.*, p. 3620.

96 *Ibidem*.

97 È ovviamente alla lotta di classe che si legano le rivendicazioni principali dell'intervento di Grieco che insiste come sia lo stesso fatto che la donna sia «elemento della produzione nella società capitalista» a costituire la ragione prima «che dà il diritto alla donna d'intervenire alla vita politica dove si difendono gli interessi delle classi». Nella rivendicazione «di classe» c'è spazio, poi, persino per una, si potrebbe dire, modernissima attenzione non solo agli «interessi delle operaie e delle contadine» ma persino a quelli «di quell'enorme numero di donne che compiono il lavoro faticoso della casa che è il meno produttivo, il più barbaro e il più penoso». La riflessione del deputato comunista, peraltro, è l'unica che insiste anche sulla necessità di un allargamento anche del suffragio politico: «a questa massa non solo non deve essere limitato il voto amministrativo, ma deve essere anche dato il voto politico. Gli uomini della politica borghese, gli uomini della cultura borghese, per giustificare la loro riluttanza a favorire l'entrata diretta delle donne lavoratrici nelle lotte politiche ripetono che le donne lavoratrici non sono mature per la conquista del voto», A.P. 15 maggio 1925, *cit.*, p. 3621. È innegabile che la tematizzazione del nodo lavoro-cittadinanza che sembra già qui emergere sarà poi fondamentale nel successivo dibattito costituente; e tuttavia, la polemica dell'Onorevole sembra ora richiamare soprattutto le classiche formule del discorso comunista anti-borghese piuttosto che una già matura riflessione sul rapporto donne-lavoro-partecipazione politica. Ciò che senz'altro sembra già cogliere lo stesso Grieco è il fatto che il problema della donna lavoratrice sia già elemento degno di nota persino sulla base di una semplice osservazione della realtà socio-economica e già negli anni Venti. L'apporto della riflessione comunista sul punto necessiterebbe di un più approfondito studio anche del dibattito costituente – per esempio con rife-

quello di «rendere la politica accessibile alla donna lavoratrice»⁹⁸, sforzo che invece non sembrava minimamente emergere dal testo di legge in discussione.

«Noi siamo contrari al vostro progetto perché assicura il voto alle signore e lo nega alle donne lavoratrici e alle donne di casa; siamo contrari al vostro progetto che nega la capacità politica alle donne lavoratrici»⁹⁹, chiosava Grieco terminando il proprio intervento. Ma al di là della polemica di classe, a essere davvero rilevante nella sua analisi era la capacità di cogliere quello che – si pensa – sia l'elemento davvero più rilevante che emergeva dall'intera discussione parlamentare e, più in generale, dalla questione del voto femminile per il fascismo e che Grieco riassumeva nella semplice notazione per cui «anche i fautori e le fautrici di questo progetto di legge hanno la preoccupazione di rafforzare il regime. Il problema sta nel trovare la forma più adatta per rafforzare il regime»¹⁰⁰.

3.3. Di voto alle donne e di fascisti (II): Acerbo, Lupi, Mussolini e la conclusione della discussione parlamentare

L'ordine del giorno Grieco verrà liquidato rapidamente a chiusura della discussione parlamentare che, come si è già detto, vedrà anche i contrari tra le fila fasciste allinearsi infine alla volontà del governo accettando di votare, invece e su invito dello stesso Mussolini, l'ordine del giorno Acerbo.

Era lo stesso Acerbo, allora, a prendere la parola a conclusione del dibattito parlamentare, cercando di ricomporre i ranghi del proprio partito e, più in generale, dell'intera aula, respingendo le accuse per cui «il provvedimento odierno non è un provvedimento fascista, cioè un provvedimento che si inquadri con le teorie, con gli alti ideali e con la prassi politica del nostro partito»¹⁰¹.

Invece il problema odierno, sia nella sua parte formale, sia per il suo contenuto, è tale che *si inquadra con tutta la teoria del fascismo*; si inquadra con la teoria del fascismo, formalmente, in quanto ch'esso è uno di quei tanti problemi che da un cinquantennio venivano dibattuti nella pubblica opinione e nel Parlamento e che non erano mai stati risolti per incertezza dei partiti e per debolezza dei governi e che infine il nostro Governo affronta per avviarlo alla definitiva sua risoluzione. È fascista per il suo contenuto essenziale, in quanto il provvedimento odierno non deve esser considerato soltanto nell'aspetto elettorale, ma *deve essere invece valutato come una continuazione di quell'azione del Governo fascista che intende mano a mano di fare accedere verso la responsabilità nazionale elementi sempre nuovi*, attività vivaci attraverso, oggi, relativamente alla donna, il meccanismo elettorale che ci offre la costituzione del nostro paese, domani dando precise e più concrete attribuzioni ai Sindacati, e così via via per assolvere a quel grandioso programma che consiste nel dare una organizzazione sempre più omogenea, sempre più vasta, sempre più potente, alla nostra Patria¹⁰².

In poche righe sembra qui racchiudersi il vero senso dell'intera operazione condotta per mezzo dell'ammissione delle donne all'elettorato amministrativo: lungi da voler effettivamente rifiutare quella «concezione arcaica e tradizionale della famiglia patriarcale [che] disgraziatamente non esiste più»¹⁰³, la legge costituiva un ulteriore tassello della trasformazione «totale» dello Stato e della società

rimento alla formulazione, tra gli altri, dell'articolo 37 – di cui, però, non è possibile dare di conto in questa sede.

98 A.P. 15 maggio 1925, *cit.*, p. 3622.

99 *Ibidem.*

100 A.P. 15 maggio 1925, *cit.*, p. 3620.

101 A.P. 15 maggio 1925, *cit.*, p. 3623.

102 *Ibidem.* I corsivi sono nostri.

103 A.P. 15 maggio 1925, *cit.*, p. 3624.

operate dal regime, ove ogni elemento – e, dunque, persino le donne – era chiamato essere inquadrato organicamente e a contribuire, così, all’«interesse della Nazione»¹⁰⁴.

Di avviso diverso era l’altra corrente, quella dei contrari, che nell’intervento conclusivo del relatore di maggioranza Lupi esprimeva soprattutto la preoccupazione «non della portata della legge in sé stessa, ma dei pericoli di sviluppo che può presentare»¹⁰⁵. A essere temuta dunque era la prospettiva che la legge potesse aprire a ulteriori rivendicazioni¹⁰⁶, incrinando invece che rafforzando l’autorità del regime.

A emergere era allora una diversità di vedute interna allo stesso fascismo, tra chi, come Acerbo si dimostrava pronto ad accogliere una dimensione si potrebbe persino dire «totalitaria» del disegno giuridico e costituzionale del regime e chi, invece, non riusciva o non voleva concepire una dimensione dell’ordine autenticamente nuova e ulteriore rispetto al ‘semplice’ mantenimento (o alla restaurazione) della gerarchia, familiare e non solo, tradizionale. Eppure, entrambe le letture appaiono comunque fedeli, in qualche modo, all’ideologia (ambigua) del fascismo degli anni Venti: non a caso nel difendere la propria posizione Lupi si appellava alla definizione di fascismo quale «aderenza immediata alla necessità storica che si evolve e si matura» e di conseguenza sollevando dubbi in merito all’estensione del suffragio: «giova effettivamente il voto alla donna? la nobilita, le conferisce dignità e considerazione, o non si avrà, nell’amara pratica, un risultato del tutto contrario?»¹⁰⁷. E la fedeltà e il perseguimento di una società ancora fortemente patriarcale continuerà a costituire uno, se non il principale, motivo delle politiche femminili del regime negli anni a venire: una posizione che rispecchiava del resto una concezione della donna tutt’altro che raffinata da parte dello stesso Mussolini¹⁰⁸.

Sarà proprio il capo del governo a intervenire per ultimo in aula, chiarendo alcuni punti e invitando al voto sul disegno di legge¹⁰⁹. Per primo si teneva a sottolineare «che noi siamo un partito di

104 Si tratta di un’espressione tipica della retorica corporativa che dà corpo all’idea della funzionalizzazione dei diritti soggettivi – e non solo – durante il regime. L’esempio forse più noto e rilevante lo si può trovare nella Dichiarazione VII della Carta del lavoro ove si affermava il rispetto dell’iniziativa economica privata ma soltanto in quanto «lo strumento più efficace e utile nell’interesse della Nazione».

105 A.P. 15 maggio 1925, *cit.*, p. 3627.

106 «La nostra opposizione, che è di principio, e quindi ha carattere assoluto, ci dispenserebbe di entrare nel merito del disegno di legge, che nella sua assennata, saggissima limitazione, sembra a noi contenga dei gravi pericoli, sui quali è opportuno meditare. Le categorie escluse, non ci facciamo illusione, si agiteranno... (*Voce a destra. Ma se non è sentita!*) – Ma quando voi avete stabilito il principio, quando avete sanzionato che esiste un privilegio a favore di alcune categorie, voi darete modo ai demagoghi d’ogni colore di mettere in subbuglio tutto l’elemento femminile nazionale. E tanto è vero questo fatto (che per me è il più grave), che l’onorevole Gasparotto, l’onorevole Sandrini, e sopra tutto l’amico Vicini, non hanno fatto mistero che questo è un primo passo, che si dovrà andare molto innanzi, che si dovrà arrivare al suffragio universale! Ora io sono certo che noi non andremo oltre i limiti del disegno di legge attuale; ma anche se non molleremo, come potremo impedire, onorevoli colleghi, che l’agitazione sorga, e che il fermento si produca? Noi coll’approvazione di questa legge avremo creato il titolo legale per questa fermentazione; e vedo già il sorriso ambiguo di Don Sturzo e di qualche capoccione della demagogia rossa (*Commenti*), vedo il mal dissimulato compiacimento, perché è in essi la speranza che le loro falangi elettorali saranno per essere accresciute», *ibidem*.

107 A.P. 15 maggio 1925, *cit.*, p. 3628.

108 Che non mancava di sottolineare la propria misoginia anche intervenendo in aula. Per esempio quando lo stesso Lupi difendendosi dalle accuse affermava «tengo a dichiarare che in tutti gli Uffici questa questione non fu affatto sollevata; non c’è nessuna differenza, per noi, nell’ordine intellettuale, fra l’uomo e la donna» lo stesso Mussolini interveniva per dicendo: «Per me sì, ad esempio».

109 Il capo del governo esordiva con un pragmatica e tutt’altro che raffinata notazione sullo stato di avanzamento del dibattito: «la materia del contendere è così matura, che si potrebbe anche dire fradicia», A.P. 15 maggio 1925, *cit.*, p. 3630.

massa, oramai [...], ed accettiamo, di questa situazione, tutti i danni ed anche gli enormi vantaggi»¹¹⁰, e sebbene non si possa che constatare la «diversità» della donna¹¹¹, «non vi è dubbio, dunque, che il posto occupato dalla donna nella vita sociale è oggi estesissimo e tende ad aumentare»¹¹², necessitando, pertanto, di essere non soltanto 'accettato' ma disciplinato.

«Non si tratta dunque di dare dei premi; si tratta del semplice riconoscimento di una realtà di fatto che non è in nostro potere di ignorare e meno ancora di modificare»¹¹³, chiosava Mussolini.

Anche alla luce delle politiche femminili tutt'altro che emancipatorie che il regime si impegnerà in seguito a realizzare, appare possibile concludere che l'apertura al voto costituisse una scelta per lo più funzionale alle ambizioni totalitarie del regime e mai, invece, rivolta alla formulazione di nuove categorie di diritti, politici e sociali, né tantomeno a un ripensamento dell'uguaglianza.

3.4. Dopo l'approvazione: una scienza giuridica distratta?

Dopo aver ripercorso il dibattito parlamentare nelle due sedute del 14 e 15 maggio 1925, si vogliono qui dedicare poche righe alla ricezione che tale dibattito ebbe sulle pagine delle riviste giuridiche e, in particolare, su una delle più note e autorevoli: la *Rivista di diritto pubblico e della Pubblica Amministrazione in Italia*. Si tratta di una davvero breve ricognizione anche perché – per lo meno stando a una primissima e rapida indagine – ben poche sembrano essere state le reazioni e i commenti che i giuristi rivolsero al provvedimento e, più in generale, alla questione del suffragio femminile.

Nei numeri del 1925, per esempio, si dava semplicemente conto dell'approvazione della norma dedicando tre paginette che ripercorrevano per sommi capi i contenuti della legge all'interno della sezione intitolata «Cronaca della P.A. in Italia»¹¹⁴. L'unico approfondimento lo si doveva, invece a Mariano D'Amelio, altro «veterano» della battaglia per l'allargamento del suffragio, il quale pubblicava un più ampio contributo nel numero dell'anno successivo della stessa Rivista. Qui, nuovamente dopo

¹¹⁰ *Ibidem*.

¹¹¹ «Non divaghiamo a discutere se la donna sia superiore o inferiore; constatiamo che è diversa», chiosava Mussolini insistendo ulteriormente in una descrizione decisamente misonista: «io sono piuttosto pessimista; più pessimista dell'onorevole Lupi: io credo ad esempio che la donna non abbia grande potere di sintesi, e che quindi sia negata alle grandi creazioni spirituali». A.P. 15 maggio 1925, *cit.*, pp. 3630-31.

¹¹² A.P. 15 maggio 1925, *cit.*, p. 3631. Interessante notare come, fin dal 1925, vi è sempre nelle riflessioni del regime una certa attenzione alle mire imperialiste e belliciste che infatti portava Mussolini a notare che « un'altra cosa c'è da considerare, signori, ed è che nella deprecabile guerra di domani (è un'ipotesi che noi dobbiamo sempre tener presente al nostro spirito) il posto della donna sarà ancora più ampio», A.P. 15 maggio 1925, *cit.*, p. 3632

¹¹³ *Ibidem*. L'accettazione del ruolo sociale della donna non significa accogliere una concezione d'uguaglianza come traspare ancora dalle parole dello stesso Mussolini: «Noi viviamo in questo secolo: un secolo arido, trite, se volete; ma noi lo accettiamo perché non possiamo modificarlo: è il secolo del capitalismo; del capitalismo, cioè di in un determinato sistema di vita sociale. E questo determinato sistema di vita sociale; che ha ormai un secolo di vita, ha strappato le donne al focolare domestico, le ha cacciate a milioni nelle fabbriche (*Commenti*) le ha cacciate a milioni negli uffici, le ha immesse violentemente nella vita sociale. E, mentre voi siete atterriti di sapere che ogni quattro anni una donna metterà una scheda in un'urna, non siete affatto atterriti quando vedete delle maestre, delle professoresse, delle avvocatesse, delle medichesse, che invadono metodicamente tutti i campi dell'attività umana. (*Approvazioni*). E non lo fanno, o signori, per un capriccio: lo fanno per una necessità!», A.P. 15 maggio 1925, *cit.*, p. 3631.

¹¹⁴ E. Gatta, *Ammissione delle donne all'elettorato amministrativo*, in *Rivista di diritto pubblico e della Pubblica Amministrazione in Italia*, Anno XVII, I, fasc. 6 (1925), p. 302-305.

una breve descrizione dei contenuti della norma, si ripercorrevano i (molti) precedenti parlamentari che avevano riguardato la questione dell'elettorato femminile, a partire dal lontano 1861¹¹⁵, passando per un esame delle ragioni favorevoli e contrarie al voto amministrativo nella proposta «Nicotera» del 1876 – e che, peraltro, sembravano ricalcare in parte le stesse che ancora emergevano nel dibattito del 1925 appena ripercorso¹¹⁶ –, e chiudendo semplicemente con la constatazione che «neppure il progetto Nicotera, frutto di tanto diligente studio, arrivò alla discussione e la stessa sorte ebbero successivamente i tre progetti presentati dal ministro Depretis il 24 febbraio, il 30 maggio 1880 ed il 25 novembre 1882»¹¹⁷.

L'articolo si concludeva, infine, con una rassegna comparata della legislazione sul voto femminile, senza invero soffermarsi in alcuna riflessione ulteriore sulla legge appena approvata in Italia. Anche nel suo contributo, dunque, di diritti e di uguaglianza non si faceva menzione se non nella 'semplice' constatazione in apertura per cui «la concessione del diritto elettorale amministrativo alle donne segna un notevole avvenimento nel nostro diritto pubblico ed una fase importante del processo di parificazione del regime giuridico dei due sessi»¹¹⁸.

Ma nel generale silenzio della scienza giuridica, a D'Amelio si deve comunque riconoscere d'aver per lo meno dato conto di un lungo percorso che, tuttavia, alla fine sembrava aver partorito il proverbiale 'topolino'.

4. Qualche notazione conclusiva a margine di una vicenda minore

Voi sapete che financo il lessico ci soccorre: il femminile di uomo pubblico non è certo un'aggettivazione molto lusinghiera! (*Ilarità*)¹¹⁹

I toni tenuti per larga parte del dibattito parlamentare riflettevano un grado di superficialità nell'affrontare la questione femminile che sembrerebbero decretare una generale irrilevanza della questione, in special modo per il giurista dedito agli studi così detti «di genere». Tuttavia, il confronto in aula palesava anche una serie di elementi tutt'altro che secondari dell'ideologia giuridica fascista, dai quali sembrava emergere un'idea nuova della cittadinanza – e della cittadinanza femminile, in particolare – rispetto alla tradizione liberale.

Prima di liquidare l'intera vicenda alla luce della sostanziale inattuazione della legge per quanto riguardava l'effettiva partecipazione elettorale delle donne negli anni seguenti, appare quanto meno opportuno allora tentare di ricavarne alcune notazioni di sintesi. L'auspicio è quello che la rilettura

115 Si trattava della proposta del ministro Minghetti, che prevedeva il voto «soltanto per la donna maritata, ma separata di corpo e di beni dal marito, e la donna nubile maggiorenne», M. D'Amelio, *Il suffragio elettorale femminile*, in *Rivista di diritto pubblico e della Pubblica Amministrazione in Italia*, Anno XVIII, fasc. 4-5 (1926), p. 147

116 «Affermavano gli oppositori che il comune non è una pura amministrazione di interessi locali e negavano che dalla quasi pienezza dei diritti civili, riconosciuti alla donna, potesse trarsi la conseguenza che ad essa dovessero pur riconoscersi i diritti politici», mentre replicavano «i fautori del voto femminile, i quali sostennero con successo in seno alla Commissione parlamentare che la donna ha diritto di ingerirsi, colla elezione degli amministratori, nella gestione degli interessi collettivi, poiché i comuni sono associazioni di contribuenti, i cui diritti si esercitano principalmente deliberando delle spese», ivi, p. 149.

117 Ivi, p. 150.

118 Ivi, p. 146.

119 Intervento on. Martire, AP XXVII, 1, 15 maggio 1925, p. 3619.

appena proposta della due giorni di discussione parlamentare del maggio 1925 possa comunque contribuire ad alimentare la più ampia discussione sulla partecipazione femminile, non soltanto negli anni del regime, ma anche nelle diverse stagioni liberale e repubblicana alla luce proprio degli elementi tipici che sembrano emergere dalle parole ora ripercorse.

In tal senso, il primo elemento che preme evidenziare riguarda la peculiare concezione fascista del voto: si potrebbe concludere, in estrema sintesi, che l'allargamento del suffragio proposto e, almeno sulla carta, realizzato dalla legge n. 2125 del 1925 si connotava principalmente quale congegno di governo, e non di emancipazione delle donne.

Insomma, nel più ampio processo di ripensamento della statualità inaugurato negli stessi anni dal regime, il voto – e persino quello amministrativo e femminile – poteva (e doveva) costituire uno dei molti meccanismi approntati per inserire efficacemente elementi 'nuovi' all'interno dello Stato. La nuova rilevanza, soprattutto socio-economica, progressivamente assunta dalle donne nel primo Novecento avrebbe così costituito, se correttamente incanalata, un'ulteriore strumento utile a legare società e Stato e, di conseguenza, a rafforzare il regime. In altre parole, prendendo a prestito una felice definizione di Irene Stolzi, «la conversione delle minacce in risorse ordinanti»¹²⁰ doveva passare, anche e necessariamente, da una risposta da parte del regime alla questione femminile. Risposta che in prima battuta il fascismo offrì attraverso la legge per l'ammissione delle donne all'elettorato amministrativo che, per quanto limitata, si dimostrò soluzione utile, anche e soprattutto, a evitare che una questione annosa potesse condurre a diverse e ulteriori rivendicazioni di stampo democratico che certamente divergevano dal disegno di governo fascista.

Oltre all'ovvia rilevanza propagandistica del tema, dunque, il riconoscimento del voto amministrativo alle donne – per quanto privo, come già più volte sottolineato, di una concreta ricaduta politico-elettorale – contribuiva all'inquadramento di una nuova e più ampia porzione della società all'interno della vita del regime.

Le donne sembravano ora assumere una rilevanza pubblicistica, tanto da potersi persino definire cittadine. Una cittadinanza che, però, non conduceva a un ripensamento sostanziale della figura femminile, e soprattutto non nei termini di una piena equiparazione in termini di partecipazione politica. In tal senso, un ulteriore elemento non può essere qui ignorato: anche per il fascismo la tradizionale distinzione tra voto amministrativo e voto politico restava quale argine ultimo a una completa equiparazione (seppur anche solo sul piano giuridico-formale) tra uomo e donna. Tuttavia questo non rappresentava una contraddizione agli occhi della stessa dottrina fascista: infatti, a emergere quale comune denominatore di molti degli interventi in aula – e, in verità, non solo di quelli provenienti dai banchi del PNF – era una concezione del voto che, seppur tutt'altro che in linea con la tradizionale esclusione figlia della riflessione liberale, non poteva al contempo egualmente definirsi democratica. A emergere con forza, allora, era una lettura della partecipazione elettorale che non si legava più a doppio filo al discorso sulla capacità – che pure talvolta sembra qui riemergere anche nelle riflessioni di alcuni esponenti del regime – quanto piuttosto a quello della «funzionalizzazione» del voto stesso¹²¹.

Allo stesso modo era la stessa cittadinanza femminile a mutare adesso secondo una «concezione dualistica»¹²² che, di nuovo, non risultava contraddittoria ma perfettamente funzionale all'ambizione

120 I. Stolzi, *L'ordine corporativo. Poteri organizzati e organizzazione del potere nella riflessione giuridica dell'Italia fascista*, Milano, Giuffrè, 2007, p. 28.

121 La funzionalizzazione dei diritti soggettivi è, del resto, uno dei temi giuridici ricorrenti in dottrina in quegli anni: si pensi, per esempio, al diritto di proprietà e alla riflessione inaugurata da Enrico Finzi su «la proprietà solo o prevalentemente come una funzione sociale» (E. Finzi, *Le moderne trasformazioni del diritto di proprietà*, in *Archivio giuridico*, XC (1923), p. 57). Non deve dunque stupire che un altro diritto tradizionale per eccellenza, il voto, ne venga allora egualmente condizionato.

122 Come, ancora una volta, evidenziato da Victoria de Grazia, «come riproduttrici della razza, le donne dovevano incarnare i

totalitaria del fascismo: legare le masse allo Stato, perseguire le finalità autarchiche e imperialiste del regime¹²³.

Il «bifrontismo»¹²⁴ che il fascismo sembrava riservare alla questione femminile, dunque, finiva per inquadrare perfettamente il tema del voto amministrativo all'interno di un altrettanto duplice rapporto continuità-discontinuità con la stagione liberale. Pur non mutando di troppo il tradizionale atteggiamento nei confronti delle donne, specialmente con riferimento alla loro dimensione domestica e familiare, e perciò rimanendo di fatto ai margini qualsiasi riflessione sull'effettiva parità dei sessi, era l'attenzione ora posta alla dimensione pubblica e collettiva della figura femminile a segnare una forte discontinuità con la tradizione liberale, e a far sì che anche la legge del 1925 potesse allora annoverarsi tra quelle iniziative giuridico-istituzionali, poi note con l'aggettivazione di «fascistissime», che in quegli anni stavano contribuendo a realizzare la rivoluzione giuridico-costituzionale fascista.

È forse, e ancora una volta, proprio questo a rendere tutt'altro che priva d'interesse tale vicenda: il perseguimento delle politiche elettorali (e sociali) in campo femminile si traducevano, comunque e in qualche modo, in un deciso ripensamento della cittadinanza rispetto al passato liberale. Ma al contempo questa vicenda ci restituisce di nuovo un'ulteriore prova del fatto che la modernità del fascismo sembrava comunque (e volontariamente) arrestarsi alle soglie del discorso sui diritti, il cui eventuale ripensamento non poteva comunque che realizzarsi nell'interesse dello Stato.

È proprio quello dell'uguaglianza a costituire allora il principale nodo problematico: a ben vedere, infatti, nel dibattito parlamentare ripercorso in precedenza il tema sembra rimanere ai margini, a prescindere dall'appartenenza politico-parlamentare degli intervenienti. Se in passato si era giustificata l'esclusione femminile facendo riferimento alla diversa nozione della capacità che permetteva di negare l'accesso alla cittadinanza senza formalmente rinnegare l'uguaglianza di fronte alla legge, adesso che la concezione fascista della cittadinanza premeva per una partecipazione elettorale il più ampia possibile seppur in senso antidemocratico – quale strumento, cioè, per organizzare e controllare la società e realizzare un legame tra governo e società – identica rimaneva l'irrelevanza della dimensione egalitaria: il voto si riduceva a una questione di funzioni e non di diritti.

La costante marginalizzazione del discorso sull'uguaglianza costituisce, allora e con molta probabilità, uno tra i caratteri più tipici della riflessione giuridica sulla questione femminile in Italia, condizionandone lo sviluppo persino quando il discorso sull'uguaglianza finalmente emergerà, nel secondo

ruoli tradizionali, essere stoiche, silenziose, e sempre disponibili; come cittadine e patriote, dovevano essere moderne, cioè combattive, presenti sulla scena pubblica e pronte alla chiamata», V. de Grazia, *Le donne nel regime fascista*, cit., p. 228.

123 Nello stesso solco, allora e per esempio, si inseriranno certamente anche le politiche sociali capillari – e per certi versi modernissime – che il fascismo rivolse specificatamente alle donne: così, come riassunto efficacemente da Victoria de Grazia, «gli anni tra le due guerre videro non solo una proliferazione di servizi assistenziali pubblici alle famiglie – tra i quali l'ONMI e tre scuole gestite dal partito per addestrare le assistenti sociali – ma anche la professionalizzazione della pediatria (l'ordine fu fondato nel 1932), dell'ostetricia, delle levatrici e persino delle balie» (*ivi*, p. 104). Tuttavia, anche in questo caso, piuttosto che parlare del riconoscimento di alcuni «diritti sociali, anche se nella forma della tutela della maternità e non del riconoscimento dei diritti individuali delle madri, [che] erano arrivati prima dei diritti politici con la legislazione protettiva» (A. Rossi-Doria, *Diventare cittadine*, cit., p. 8), appare più opportuno parlare di politiche sociali aventi lo stesso fine delle politiche sul voto: governare e organizzare la società in modo ritenuto coerente rispetto alla realizzazione delle finalità statuali. Del resto, come ancora ricorda de Grazia, nel mettere in piedi le politiche femminili e di tutela della maternità, «i servizi sociali italiani ricevettero un'impronta tipicamente fascista», V. de Grazia, *Le donne nel regime fascista*, cit., p. 228.

124 *Ibidem*. Anche questa espressione è ripresa dal lavoro di Victoria de Grazia, la quale sottolinea più volte la difficoltosa ricerca di equilibrio da parte del regime nel conciliare, da un lato, la costruzione di una nuova partecipazione femminile e, dall'altro, il mantenimento della tradizionale gerarchia familiare.

dopoguerra, quale presupposto fondamentale per l'effettiva partecipazione civile e politica delle donne alla vita della Repubblica. Eppure persino allora, come Anna Rossi Doria ha già riassunto perfettamente, «la originaria contrapposizione dei termini “donna” e “cittadino” fa sì che le donne si trovino davanti al dilemma [...] tra diventare come gli uomini o rivendicare capacità e qualità che non hanno valore per la cittadinanza»¹²⁵.

125 A. Rossi-Doria, *Diventare cittadine*, cit., p. 9.